

***FOCUS***  
***Provvedimenti legislativi relativi  
alla pubblica istruzione***

**19**

*19 novembre 2008*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale  
Aurelia Jannelli*

*A cura di:  
Alberto Crosio, Franco Turigliatto, Francesca Mezzapesa*

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	4
-----------------------	---

### Parte Prima

#### I provvedimenti in materia di istruzione

1. Le principali misure delle nuove normative .....	6
2. Norme della Legge 133/2008 .....	7
2.1 <i>Costo dei libri scolastici (Art. 15)</i> .....	7
2.2 <i>Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università (Art.16)</i> .....	7
2.3 <i>Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (Art. 64)</i> .....	9
3. Il decreto Gelmini .....	14
3.1 <i>Cittadinanza e Costituzione (Art. 1)</i> .....	14
3.2 <i>Valutazione del comportamento degli studenti (Art. 2)</i> .....	14
3.3 <i>Valutazione del rendimento scolastico degli studenti (Art. 3)</i> .....	15
3.4 <i>Insegnante unico nella scuola primaria (Art. 4)</i> .....	16
3.5 <i>Adozione dei libri di testo (Art. 5)</i> .....	16
3.6 <i>Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento (Art. 5 bis)</i> .....	16
3.7 <i>Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (Art. 6)</i> .....	17
3.8 <i>Modifica del comma 433 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia (Art. 7)</i> .....	17
3.9 <i>Provvedimenti per la sicurezza delle scuole (Art. 7)</i> .....	17
3.10 <i>Norme finali (Art. 8)</i> .....	18
4. Decreto Legge N. 180 del 10 Novembre 2008 .....	19
4.1 <i>Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca (Art. 1)</i> ....	19
4.2 <i>Misure per la qualità del sistema universitario (Art. 2)</i> .....	20
4.3 <i>Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli (Art. 3)</i> .....	20
4.4 <i>Norma di copertura finanziaria (Art. 4)</i> .....	21
4.5 <i>Entrata in vigore (Art. 5)</i> .....	21

## **Parte seconda**

### **La potestà normativa regionale in materia di istruzione**

1. Il Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione prima e dopo la riforma del titolo V della Costituzione .....	22
1.1 <i>Il riconoscimento dell'autonomia scolastica e il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni</i> .....	22
1.2. <i>La ridefinizione della potestà legislativa regionale in materia di istruzione dopo la modifica del titolo V della Costituzione</i> .....	24
1.3 <i>La materia dell'istruzione all'interno della giurisprudenza della Corte Costituzionale : la sentenza n.13/2004</i> .....	25
2. La Regione Piemonte ricorre alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 della legge 133/2008. ....	27
3. La Regione Piemonte ricorre avverso l'articolo 3 del d.l.154/2008 .....	30

## **Parte terza**

### **Le ricadute territoriali degli interventi del piano programmatico nazionale**

1. Il piano Programmatico nazionale di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge 133/2008.....	32
2. Quanto spende il nostro paese per la scuola .....	36
3. Le scuole con meno di 50 alunni in Piemonte .....	37

## Premessa

Nel corso degli ultimi mesi il Governo ha proposto alla discussione e al voto del parlamento una serie di provvedimenti legislativi di modifica di numerose norme relative all'istruzione pubblica, sulle quali si è sviluppata un ampio confronto non solo in ambito parlamentare, ma più complessivamente nel paese.

La **prima parte** dell'approfondimento affronta, nel dettaglio, le norme relative all'istruzione e alla scuola, emanate nel corso degli ultimi mesi.

L'analisi parte con la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196<sup>1</sup>.

Tale provvedimento costituisce l'elemento centrale della manovra economica estiva del governo avente caratteristiche di vera e propria legge finanziaria. Per quanto qui ci occupa gli articoli che disciplinano fattispecie relative alla pubblica istruzione sono:

- **l'art. 15 “Costo dei libri scolastici”;**
- **l'art. 16 “Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università”;**
- **l'art 64 “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”** contenuta nel capo II della legge *Contenimento della spesa per il pubblico impiego*.<sup>2</sup>

Si analizza poi la legge n. 169 pubblicata sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre 2008, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Si tratta **della legge di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 137 recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” del 1 settembre 2008 (comunemente conosciuto come Decreto Gelmini)**<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Il testo della legge è reperibile sul sito  
<http://www.parlamento.it/leggi/eletenum.htm>

<sup>2</sup> Un'ulteriore norma, riguardante l'università è contenuta nell'art. 66 comma 13: tuttavia, essendo stata, questa, modificata dal decreto legge n. 180 del 10 novembre 2008, ne sarà data specifica analisi nel capitolo relativo al Dl 180/2008.

<sup>3</sup>Il testo della legge è reperibile sul sito:  
<http://www.parlamento.it/leggi/eletenum.htm>

L'ultimo provvedimento esaminato è **il Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180** pubblicato sulla G.U. del 10-11-2008 ***“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”***<sup>4</sup>.

**La seconda parte**, partendo dall'individuazione dei confini dei margini di intervento legislativo regionale in materia di istruzione, dà conto anche dell'ampio contenzioso apertosi, in particolare con riguardo al decreto legge n. 154/2008, con alcune Regioni e segnatamente la Regione Piemonte.

**La terza Parte** analizza infine le eventuali ricadute territoriali di alcuni interventi previsti all'interno del piano programmatico di cui al comma 3 dell'articolo 64 della legge 133/2008 .

---

<sup>4</sup> Il decreto è reperibile sul sito:  
<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-11-10&task=dettaglio&numgu=263&redaz=008G0203&tmstp=1226479023225>

## Parte prima

### I provvedimenti in materia di istruzione

#### 1. Le principali misure delle nuove normative

Dall'analisi delle diverse disposizioni intervenute, questo il quadro generale delle principali misure poste in essere:

- **disposizioni volte al contenimento del costo dei libri scolastici** e all'utilizzo di testi disponibili sulla rete internet;
- **facoltà delle Università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privati** trasferendo al nuovo Ente la titolarità del patrimonio e i beni immobili;
- **riduzione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale ATA** all'interno di un piano di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica;
- **quantificazione dell'economie lorde di spesa** derivante per le finanze dello stato negli anni scolastici compresi dal 2008 al 2012;
- **valorizzazione e sviluppo professionale delle carriera dei docenti;**
  - **insegnamento della Costituzione e degli Statuti regionali;**
  - **reintroduzione del voto di condotta** espresso in decimi e non ammissione all'anno successivo o all'esame conclusivo in caso di voto inferiore ai sei decimi;
  - **valutazione sul rendimento scolastico degli allievi espresso in decimi;**
    - **reintroduzione dell'insegnante unico** nella scuola primaria e riduzione a 24 ore dell'attività didattica;
    - provvedimenti per **la messa in sicurezza della scuola;**
    - **trasparenza nei concorsi universitari** con sorteggio dei commissari;
    - **turnover bloccato negli atenei** che hanno sfiorato per le spese del personale;
    - **risorse extra per le borse di studio e per alloggi per gli studenti;**
    - **incentivi agli atenei "virtuosi".**

## **2. Norme della Legge 133/2008**

La legge 133 è stata pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21-08-2008. Si tratta della legge di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante “*disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”. Tale provvedimento contempla norme aventi carattere di vera e propria manovra economica: gli articoli che disciplinano materie afferenti la pubblica istruzione sono gli art. 15, 16 e 64.

### **2.1 Costo dei libri scolastici (Art. 15)**

L'articolo 15 è stato predisposto in primo luogo in funzione della riduzione dei costi dei libri per favorire gli studenti e le famiglie, tuttavia, definisce gli ambiti delle scelte dei professori relative ai testi scolastici, e, per quanto riguarda gli studenti, gli strumenti attraverso cui avviene lo studio e l'apprendimento.

L'articolo dispone che, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, pur facendo salva l'autonomia didattica, **nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, i competenti organi individuano i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, preferibilmente nella rete internet**. Gli studenti potranno così accedere ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente<sup>5</sup>.

Entro tre anni, i libri per il primo ciclo e la scuola superiore saranno **prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabili da internet e miste. Dall'anno scolastico 2011/2012 il collegio dei docenti dovrà adottare solo libri scaricabili on line e in versione mista**. Il Ministro dell'Istruzione, con proprio decreto, determinerà:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri cartacei, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri nelle versioni on line e mista;
- c) il prezzo dei singoli testi per il primo ciclo e i tetti di spesa annui per le scuole secondarie.

Anche le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono chiamate ad adeguarsi alla migrazione dei libri sul web.

### **2.2 Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università (Art.16)**

L'articolo 16 dispone che, nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, **le Università pubbliche possono deliberare di**

---

<sup>5</sup> Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 2008, n. 28 ha stabilito che per l'anno 2008-2009 il prezzo massimo complessivo dei libri per ciascun anno di ciascuna tipologia di scuola secondaria superiore, non possa essere superiore a 370 Euro, riferito al III anno del Liceo classico. E' consentito un incremento, con il limite massimo del 10%, per quegli indirizzi che abbiano carattere sperimentale; tale scelta deve essere adeguatamente motivata dal Collegio dei docenti.

**trasformarsi in fondazioni di diritto privato**<sup>6</sup>. La delibera di trasformazione deve essere adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia.

La trasformazione opera a partire dal 1 gennaio successivo alla delibera stessa.

**Le fondazioni universitarie così costituite subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Università, nonché nella titolarità del suo patrimonio.** Attraverso un decreto dell'Agenzia del demanio **vengono trasferite alle fondazioni universitarie anche la proprietà dei beni immobili** già in uso alle Università. Inoltre, sia la trasformazione che il trasferimento degli immobili, comprese tutte le operazioni correlate, sono esenti da imposte e tasse<sup>7</sup>.

**Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali**, (cioè enti che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di "natura non commerciale") per cui non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite od altri utili, che derivino dallo svolgimento delle attività previste dal loro statuto, sono destinati al perseguimento degli scopi delle medesime.

Di grande rilevanza anche il comma 5 dell'articolo in cui si dispone che contributi e liberalità a favore delle fondazioni universitarie **"sono esenti da tasse ed imposte dirette o da diritti dovuto a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante"**<sup>8</sup>.

Ed ancora si dispone che gli onorari notarili relativi agli atti di donazione siano ridotti del 90 per cento.

Lo statuto delle fondazioni può prevedere **l'ingresso di nuovi soggetti, pubblici e privati.**

Le fondazioni universitarie sono dotate di:

- **autonomia contabile**; la finanza e la contabilità delle fondazioni può essere infatti realizzata in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello stato, ma in osservanza dei vincoli delle norme comunitarie;
- **autonomia organizzativa**;
- **autonomia gestionale**; deve essere garantito l'equilibrio di bilancio che viene redatto con periodicità annuale.

---

<sup>6</sup> Nell'ordinamento giuridico italiano la fondazione è una figura giuridica di diritto privato e viene di solito definita " stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità". Il libro I del Codice civile disciplina il carattere generale delle fondazioni (art. 14-35), che è ulteriormente normato nel D.P.R. n. 361, 10 febbraio 2000.

E' importante sottolineare che l'art. 59 della legge finanziaria per il 2001, n. 388/2000, ha stabilito la possibilità per una o più università nello svolgimento di attività strumentali di supporto alla didattica e alla ricerca di costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione sia di enti pubblici che di soggetti privati. Si tratta tuttavia di ipotesi diversa da quella configurata nell'articolo in esame in quanto il trasferimento avviene solo per attività di tipo strumentali, restando invece le attività istituzionali alla didattica e alla ricerca in capo alla Università in quanto istituzione pubblica.

<sup>7</sup> La norma prevede dunque la privatizzazione delle Università, così trasformate in fondazioni di diritto privato, a titolo completamente gratuito.

<sup>8</sup> Il governo, sulla base della difficoltà di determinare ex ante la perdita di gettito in bilancio per effetto di tale norma, non ha ritenuto di dover approntare un meccanismo di copertura eventuale, nel caso in cui si manifestassero oneri per lo stato.



**Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico** che sarà correlato, per fini perequativi, alla valutazione dell'entità dei finanziamenti privati<sup>9</sup>.

**La vigilanza delle fondazioni è affidata al Ministro della pubblica istruzione**, che la esercita di concerto con il Ministro dell'economia: il controllo della gestione finanziaria è attribuito invece alla Corte dei Conti.

**Nel caso di gravi violazioni** afferenti alla corretta gestione della fondazione da parte degli organi di amministrazione, il Ministro dell'Istruzione nomina un **Commissario straordinario**. Tale commissariamento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e deve procedere entro tre mesi alla nomina dei nuovi amministratori.

Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto<sup>10</sup>.

L'ultimo comma dispone infine che *“alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibile con il presente articolo e la natura privatistica delle fondazioni medesime”*.

### **2.3 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (Art. 64)**

L'articolo disciplina numerose materie ed è rivolto a:

- riorganizzazione del servizio scolastico con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario);
- ridefinire l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.

Il **comma 1** dispone il **ridimensionamento** delle **dotazioni organiche dei docenti** attraverso una serie di interventi gradualmente rivolti a incrementare, a decorrere dall'anno 2009/2010, di un punto il rapporto alunni docenti. In seconda lettura la Camera ha introdotto la clausola per cui tale revisione deve tener conto delle esigenze degli alunni diversamente abili<sup>11</sup>.

Il **comma 2** dispone il **ridimensionamento del personale ATA** attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007/2008. Tale obiettivo deve essere conseguito nel triennio 2009-2011. Il decremento annuo deve essere pari a un terzo della riduzione complessiva.

Restano confermate anche le misure di riduzione della rete scolastica e le economie di spesa già indicate nell'art. 2 commi 411 e 412 della legge finanziaria 2008.

---

<sup>9</sup> Il sistema di finanziamento pubblico dell'università si basa su tre fondi distinti:

- fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche;
- fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

<sup>10</sup> Il personale docente dell'università fa parte dell'area del pubblico impiego, mentre invece, a partire dal 1993, il personale tecnico amministrativo è compreso in uno specifico comparto "università".

<sup>11</sup> E' utile precisare che già la legge finanziaria 2007, art. 1 comma 605 aveva ridefinito i parametri della formazione delle classi e l'incremento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4, cioè da 20,6 a 21 alunni, a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

Il **comma 3** individua gli strumenti attraverso cui arrivare agli obiettivi prima indicati, cioè un **piano programmatico**<sup>12</sup> di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Tale piano è adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Il piano è da predisporre entro **45 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa**<sup>13</sup>.

Il **comma 4** prevede che per l'attuazione di questo programma siano adottati, entro 12 mesi, **uno o più regolamenti**, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 anche modificando le disposizioni legislative vigenti. Sono poi indicati le materie su cui realizzare una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

La Camera in seconda lettura ha, nel quadro del ridimensionamento della rete scolastica, precisato che nel caso di chiusura o accorpamento degli **istituti scolastici situati in piccoli comuni** *“lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti”*<sup>14</sup>.

Il **comma 4-bis**, anche questo introdotto nella lettura della Camera, attiene all'**obbligo di istruzione**: Viene modificato l'art. 1 comma 622 della legge n. 296/2006 (la finanziaria), che ha elevato a dieci anni (16 anni di età) l'obbligo della formazione scolastica<sup>15</sup>. La nuova norma dispone che tale obbligo possa essere assolto a regime non solo all'interno della istruzione scolastica, ma anche nei **percorsi di istruzione e formazione professionale**, avviati sperimentalmente dalle Regioni in base all'accordo quadro definito in sede di Conferenza unifica nel 2003.

Il **comma 5 responsabilizza i dirigenti** del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca **nella realizzazione degli obiettivi indicati**, precisando che il loro mancato raggiungimento, verificato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali, comporta nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi<sup>16</sup>.

Il **comma 6** costituisce una delle norme principali poiché **quantifica le economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato**. Si dispone che esse non possono essere inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

---

<sup>12</sup> Sul punto si veda anche infra Parte terza.

<sup>13</sup> Si segnala che lo schema di piano è all'esame del Senato e della camera. Il rinvio dell'esame è stato disposto dalla VII Commissione del Senato e della Camera, rispettivamente nella seduta del 5 novembre 2008 e nella seduta del 19 novembre 2008.

<sup>14</sup> La giurisprudenza costituzionale considera la programmazione della rete scolastica come facente parte delle funzioni ascrivibile all'esercizio della competenza legislativa concorrente.

<sup>15</sup> La legge finanziaria per il 2007 è reperibile sul sito:

<http://www.parlamento.it/leggi/062961.htm>

<sup>16</sup> L'art. 21 del D.lgs. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche*, prevede sia l'esclusione del rinnovo dell'incarico, sia la stessa revoca.

La norma precisa anche che **sono confermate le economie di spesa già definite dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244**, quantificate in 535 milioni di euro per l'anno 2008, 897 milioni per il 2009, 1218 milioni per il 2010 e 1432 milioni a decorrere dal 2011<sup>17</sup>. Le contrazioni di spesa della legge finanziaria 2008 si sommano quindi a quelle definite dal provvedimento in oggetto.

L'articolo 3 del successivo decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" introduce, all'articolo 64, qui in commento, **il comma 6 bis**.

Questo comma disciplina la materia dei **piani di ridimensionamento** delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

In particolare si prevede che **tali piani** debbano essere in ogni caso **ultimati** in tempo utile per assicurare il **conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal comma 6<sup>18</sup>** sopra affrontato.

Il conseguimento di questo obiettivo deve avvenire già **dall'anno scolastico 2009/2010** e comunque i piani di ridimensionamento devono essere approvati **non oltre il 30 novembre di ogni anno**.

Tale termine deve intendersi perentorio in quanto la stessa disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, **diffidi le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare**, entro i successivi **quindici giorni**, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica.

Ove le regioni e gli enti locali competenti **non adempiano** alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, **nomina un commissario ad acta<sup>19</sup>**.

Si rileva, però, che in sede di conversione del decreto legge 154/2008 il disposto del comma 6 bis è stato superato con la presentazione da parte del governo di un emendamento<sup>20</sup> approvato dal Senato in data 11 novembre 2008.

---

<sup>17</sup>La legge finanziaria per il 2008 è reperibile sul sito:

<http://www.parlamento.it/leggi/072441.htm>

<sup>18</sup> Il comma 6 dell'articolo 64 della legge 133/2008 recita :

6. Fermo restando il disposto di cui all'*articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

<sup>19</sup> Questa disposizione è stata oggetto di ricorso in via principale innanzi alla Corte Costituzionale. Su questo comma si rinvia alla Parte seconda.

<sup>20</sup> Emendamento 3.900

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

L'emendamento approvato prevede che :

- le regioni e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze per l'anno scolastico 2009/2010 **devono assicurare il dimensionamento delle istituzioni** scolastiche autonome, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, **entro il 31 dicembre** del 2008 (e non più entro il 30 novembre);
- in ogni caso il numero dei punti di erogazione dei servizi **scolastici non potrà essere superiore a quello dell'anno scolastico 2008/2009**;
- per quanto riguarda gli anni successivi, 2010/2011 e 2011/2012, in sede di Conferenza unificata il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia sentito il Ministro per i rapporti con le regioni attivano la stipula di una intesa per definire l'attività di dimensionamento. **L'intesa deve prevedere la definizione dei criteri per la riqualificazione del sistema scolastico, il contenimento della spesa pubblica, i tempi e le modalità di applicazione mediante appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali**;
- la Conferenza unificata provvede **alla verifica dell'attuazione delle disposizioni in oggetto**; tale verifica ha la funzione anche di garantire l'adozione entro il 15 febbraio 2009 degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica.

Ovviamente sarà necessario attendere l'approvazione definitiva della legge di conversione, ma il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche così come previsto all'interno del decreto legge 154/2008 è da ritenersi superato con l'introduzione della previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Si segnala che per ciò che riguarda il 2008 e gli anni successivi restano vigenti le razionalizzazioni e le economie di spesa da realizzare ai sensi dei commi 411<sup>21</sup> e 412 dell'articolo 2 della legge finanziaria 244/2007 (legge finanziaria

---

«Art. 3. - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

"4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve recuperare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenze unificate per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica".

21 Il comma 411 recita :

2008)<sup>22</sup> in materia di efficienza ed efficacia del sistema scolastico, che risultano oltretutto confermati all'interno dello schema di piano programmatico<sup>23</sup>.

Continuando con la lettura dell'articolo 64, **il comma 7** dispone che, ferme restando le competenze di controllo ed istituzionali che fanno capo al Ministero dell'Istruzione, sia costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **un comitato di verifica tecnico-finanziaria** composto dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'economia per controllare il processo attuativo delle disposizioni.

Al **comma 8** si introduce la cosiddetta **clausola di salvaguardia** che stabilisce la riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero, con la sola eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale, nel caso in cui non siano realizzate le economie di spesa di cui al comma 6<sup>24</sup>.

Il **comma 9** dispone che, a decorrere dal 2010 il 30% delle economie di spese conseguite sulla base del comma 6, confluiscono in un **apposito Fondo da destinare alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola**. Le somme in questione saranno iscritte in bilancio dall'anno successivo alla realizzazione effettiva delle economie di spesa.

---

“411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.”

22 Il comma 412 recita :

“412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

<sup>23</sup> Vedi tabella pag.14 .

<sup>24</sup> La clausola di salvaguardia è stata introdotta dall'art. 1 comma 621, lettera b della legge finanziaria 2007. Questa clausola tuttavia non ha trovato applicazione nell'anno 2007, poiché il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, *Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, ne ha introdotto una deroga.

### 3. Il decreto Gelmini

**Il decreto Gelmini è stato pubblicato sulla G.U. del 1 settembre 2008** e, nella stessa data trasmesso alla Camera dei Deputati per la sua conversione. Il governo ha presentato in sede di discussione un emendamento interamente sostitutivo, sul quale è stata posta la questione di fiducia. La Camera ha approvato il testo modificato in data 9 ottobre 2008 mentre **il Senato lo ha approvato in via definitiva il 29 ottobre 2008 con 162 voti favorevoli, 134 contrari e 3 astensioni**. Il provvedimento era composto originariamente da 8 articoli; ad essi sono stati aggiunti in sede di conversione l'art. 5-bis e l'art. 7-bis<sup>25</sup>.

#### 3.1 *Cittadinanza e Costituzione (Art. 1)*

La norma prevede che a partire dall'anno scolastico 2008/2009 siano attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'**acquisizione delle conoscenze e competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione"** nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. L'insegnamento in oggetto sarà inserito nel monte ore complessivo previsto per le aree storico-geografica e storico-sociale. In sede di conversione è stato introdotto un comma aggiuntivo che prevede l'attivazione di iniziative rivolte allo **studio degli statuti regionali**, sia delle regioni a Statuto speciale che quelle a statuto ordinario.

#### 3.2 *Valutazione del comportamento degli studenti (Art. 2)*

Questo articolo reintroduce il cosiddetto **voto in condotta**: dispone che a partire dall'anno 2008/2009 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia in sede di scrutinio intermedio che di quello finale, il comportamento di ogni studente sia valutato in relazione alla partecipazione alla attività e agli interventi educativi sia in sede scolastica, sia alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.

**La valutazione del comportamento è espresso con un voto numerico in decimi** collegialmente dal consiglio di classe. **Nel caso in cui il voto sia inferiore a sei decimi, esso determina la non ammissione dell'allievo al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo**. Fermo restando l'applicazione della norma a partire dall'anno scolastico 2008/2009, un decreto del Ministro dell'Istruzione specificherà *i criteri per*

---

<sup>25</sup> Il provvedimento in oggetto disciplina prevalentemente materie relative all'istruzione. A questo proposito è opportuno rilevare che l'art. 117 della Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato, qualora si tratti di norme generali e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale.

A questo proposito molto importante è stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2005, che rispondendo sulla legittimità costituzionale di alcune norme del decreto legislativo n. 59 del 2004 ha definito i criteri generali interpretativi delle competenze definite dalla Costituzione. Il capitolo 5 del Focus contiene un'ampia disamina della problematica. Il testo della sentenza è reperibile sul sito [http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencos279\\_05.pdf](http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencos279_05.pdf)

*correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi*<sup>26</sup>.

La Camera dei Deputati ha introdotto il comma 1 bis al presente articolo che prevede che le somme iscritte nel conto dei **residui del bilancio** per l'anno 2008 in base alla normativa della legge 311 /2004 (legge finanziaria per il 2005), **non utilizzati, siano destinati al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici** o anche di strutture sportive ad essi destinati. Il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Istruzione con decreto provvederà alla ripartizione.

### **3.3 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti (Art. 3)**

L'articolo introduce alcune significativi **cambiamenti nelle modalità di valutazione del rendimento scolastico**.

Per quanto riguarda **gli alunni della scuola primaria** le valutazioni periodiche ed annuale *“sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”*.

**Si dispone poi che in casi eccezionali e comprovati** da specifica motivazione i docenti con decisione assunta all'unanimità **possono non ammettere alla classe successiva l'alunno**.

Nella scuola secondaria di primo ciclo l'alunno è ammesso alla classe successiva oppure all'esame a conclusione del ciclo nel caso in cui abbia ottenuto **un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline con decisione “assunta a maggioranza dal consiglio di classe”**.

Anche **l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo viene determinato con valutazione complessiva espressa in decimi**; il diploma viene conseguito se l'alunno ottiene una valutazione non inferiore a sei decimi. La nuova normativa sostituisce il comma 4 dell'art 185 del testo unico del decreto legislativo 297/94 che prevedeva che l'esame di licenza, si concludesse con giudizio di *ottimo, distinto, buono, sufficiente* nel caso di esito positivo e, nel caso di risultato negativo, con la dicitura di *non licenziato*.

L'ultimo comma dell'articolo dispone infine che, attraverso un regolamento, si provveda al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, *tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni*.

---

<sup>26</sup> E' opportuno precisare che il voto di condotta era presente nel T.U. sulla scuola (dlgs n. 297/1944), art. 193, c.1. concorrendo insieme al voto di profitto a determinare l'esito dello scrutinio finale. La norma disponeva che per la promozione era necessario ottenere un voto in condotta non inferiore a 8 decimi. Tale norma veniva però abrogata dal d.p.r. 275/1999 all'art. 17. Il decreto legislativo n. 226/2005 che definiva le norme generali del secondo ciclo sulla base della Riforma Moratti reintroduceva la valutazione del comportamento degli allievi congiuntamente alle valutazioni sul profitto. Tuttavia tale normativa, essendo stata successivamente rinviata all'anno scolastico 2009/2010, non ha mai trovato applicazione.

### **3.4 Insegnante unico nella scuola primaria (Art. 4)**

L'articolo 4 da attuazione agli obiettivi di razionalizzazione e di ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti individuati dall'art. 64 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e dai regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo. **Si dispone che le classi della scuola primaria siano affidate a un unico insegnante e che funzionino sulla base di 24 ore settimanali.** La nuova normativa ritorna quindi a definire il modello organizzativo della scuola in vigore fino al 1990<sup>27</sup>. La norma prevede che nei regolamenti si tenga conto delle esigenze, sulla base delle domande delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. La norma entra in applicazione da partire dall'anno scolastico 2009/2010.

La nuova normativa stabilisce poi i criteri attraverso cui definire il **trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria** per le ore di insegnamento aggiuntivo rispetto alla situazione presente nonché indica le risorse necessarie per farvi fronte.

### **3.5 Adozione dei libri di testo (Art. 5)**

L'articolo 5 individua alcune **prescrizioni nella scelta dei libri di testo** da parte dei competenti organi scolastici che si aggiungono a quanto già disposto nell'art. 15 della legge 13 del 6 agosto 2008. Gli organi scolastici devono adottare libri per i quali l'editore si è impegnato a **mantenerne invariati i contenuti nel quinquennio**, "salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento".

Salvo specifiche e motivate esigenze nella scuola primaria l'adozione dei libri di testi nella scuola primaria avviene con **cadenza quinquennale a valere per il successivo quinquennio**; nella scuola **secondaria di primo e secondo grado la cadenza è ogni sei anni**, a valere per i successivi sei anni. Il controllo delle delibere degli organi scolastici è affidata al dirigente scolastico.

### **3.6 Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento (Art. 5 bis)**

La norma dispone che i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante, siano iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

---

<sup>27</sup> E' stata infatti la legge n. 148 del 5 giugno 1990 (poi confluita nell'art. 121 del D.Lgs. n. 297/1994) a stabilire il superamento della vecchia figura dell'insegnante singolo e introdotto un modulo organizzativo basato su tre insegnanti per due classi, o anche, laddove possibile, quattro insegnanti per tre classi. Su questa base è stato possibile innalzare l'orario delle attività didattiche da 24 a 27 ore e definiti i criteri sulla base dei quali aggregare le materie in ambiti disciplinari.



Sono collocate nelle stesse graduatorie, a domanda, anche i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media nella classe di concorso 77/A conseguendo la relativa abilitazione. Possono chiedere l'iscrizione con riserva anche coloro che si sono iscritti nell'anno 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

### ***3.7 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (Art. 6)***

La norma dispone che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi di formazione primaria in base alla legge 341/1990 art. 3, comma 2, comprensivo delle valutazioni di attività di tirocinio ha **valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia**, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Tale disposizione si applica anche per coloro che abbiano sostenuti l'esame di laurea conclusivo nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

### ***3.8 Modifica del comma 433 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia (Art. 7)***

La norma modifica i requisiti per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, **limitando ai soli aspiranti già laureati**, a condizione che conseguano l'abilitazione entro l'inizio dei corsi.. La norma della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) attribuiva tale facoltà anche ai non laureati a condizione che conseguissero laurea e abilitazione entro l'inizio dei corsi.

### ***3.9 Provvedimenti per la sicurezza delle scuole (Art. 7)***

Si dispone che **al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici**, formulato ai sensi della legge 289/2008 comma 21, **non possa essere destinato un importo inferiore al 5% delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche.**

Vengono poi definiti i criteri di utilizzo a questo fine delle economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore della legge, nonché la revoca a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1 gennaio 2006.

### **3.10 Norme finali (Art. 8)**

L'articolo dispone che:

- l'attuazione del decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U.

#### 4. Decreto Legge N. 180 del 10 Novembre 2008

**Il decreto legge n. 180** del 10 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. del 10-11-08 **“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”** è stato predisposto dal governo per legiferare urgentemente su tre ordini di problemi:

- definire le norme per la distribuzione delle risorse stanziare per l'Università per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario;
- disciplinare, in attesa di un riordino organico, le procedure dei concorsi di imminente espletamento;
- garantire immediate risorse aggiuntive per il diritto allo studio.

Contestualmente al Decreto legge il governo ha anche approvato le linee guida per una più complessiva e organica riforma dell'università che sarà **oggetto di un disegno di legge**.

##### **4.1 Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca (Art. 1)**

La norma dispone che le **Università che hanno superato la soglia del 90% del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per spese per il personale non possono indire nuovi concorsi, né procedere all'assunzione di nuovo personale**. Il blocco delle assunzioni previsto dalla norma riguarda sia i docenti che i ricercatori e il personale tecnico.

Gli atenei, cosiddetti “virtuosi”, che rientrano cioè nei tetti di spesa di cui sopra, potranno utilizzare le risorse derivate dalla cessazione dal servizio del personale a tempo indeterminato, entro il limite del 50% per l'assunzione di nuovo personale. Si dispone che ciascuna università debba utilizzare tali risorse per il 60% all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi già banditi in base alla norma della finanziaria 2007.

A tale fine il provvedimento dispone che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è integrata di 24 milioni per il 2009, di 71 milioni per il 2010, di 118 milioni per il 2011 e di 141 milioni a decorrere dall'anno 2012<sup>28</sup>.

**Per quando riguarda i concorsi vengono istituite nuove modalità per garantire la trasparenza degli stessi**. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione del 2008, le commissioni sono composte da un professore ordinario della facoltà che ha richiesto il bando e da 4 professori

---

<sup>28</sup> E' opportuno ricordare che il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università oggi pari a circa 7,5 miliardi di euro, scenderà nel 2011 a circa 6,2 miliardi di euro.

ordinari **sorteggiati da una lista**, composta da un numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione<sup>29</sup>.

**Per quanto riguarda i ricercatori**, in attesa del riordino delle procedure di reclutamento e in ogni caso fino al 31 dicembre 2009, **le commissioni sono composte da un professore ordinario o associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista**, anche questa costituita da un numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

Per i concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del decreto legge "la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto avente natura non regolamentare".

#### **4.2 Misure per la qualità del sistema universitario (Art. 2)**

L'articolo dispone che a partire dal 2009 al fine di promuovere l'incremento qualitativo dell'attività della università e migliorare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse **una quota non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario sia destinata ai cosiddetti "atenei virtuosi" sulla base dei seguenti criteri:**

- qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- la qualità della ricerca scientifica;
- la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche<sup>30</sup>.

Il 7% di cui alla norma corrisponde a circa 500 milioni<sup>31</sup>.

#### **4.3 Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli (Art. 3)**

L'articolo dispone **un aumento, pari a 65 milioni di Euro**, del Fondo per il finanziamento dei **progetti per alloggi e residenze** per gli studenti volto a favorire la mobilità degli stessi.

Parimenti, al fine di **garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli per l'anno 2009, il fondo apposito viene integrato di un importo pari a 135 milioni di Euro.**

---

<sup>29</sup> La norma che si prefigge l'obiettivo della trasparenza potrebbe avere, come alcuni hanno osservato, difficoltà di applicazione perché in determinate situazioni potrebbe essere difficile reperire il numero di ordinari necessari per la commissione aventi tutti i requisiti previsti dalla normativa.

<sup>30</sup> Questa nuova formulazione dei criteri di valutazione modifica la prima versione del decreto dove si parlava apertamente di "effettiva riduzione dei corsi di studio e del ridimensionamento delle sedi didattiche".

<sup>31</sup> Il governo pensa di inserire nel successivo disegno di legge una norma che attribuisca agli atenei in oggetto il 30% del Fondo, cioè 1,8 miliardi di Euro. Il combinato disposto del presente articolo e dell'art. 1 del decreto in oggetto nonché dell'art 16 della legge 33 determinerà una più forte propensione alla trasformazione delle università in Fondazioni di diritto privato, al fine di poter ottenere fonti di finanziamento esterne private.

**La copertura finanziaria** per le disposizioni in oggetto è realizzata **utilizzando parte delle risorse per il Fondo per le aree sottoutilizzate** di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **4.4 Norma di copertura finanziaria (Art. 4)**

La copertura finanziaria delle disposizioni contenuti nell'art. 1 del provvedimento è invece individuata nella corrispondente **riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa** di ciascun ministero.

#### **4.5 Entrata in vigore (Art. 5)**

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

## Parte seconda

### La potestà normativa regionale in materia di istruzione

#### 1. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione prima e dopo la riforma del titolo V della Costituzione<sup>32</sup>

Alcune disposizioni della Legge n. 133/08 sono stati oggetto di acceso dibattito istituzionale vedendo anche alcune Regioni che hanno promosso giudizio in via principale innanzi alla Corte Costituzionale. Prima, però, di entrare nel merito dei rilievi di incostituzionalità si ritiene opportuno tracciare un quadro legislativo relativo alla materia "istruzione".

##### *1.1 Il riconoscimento dell'autonomia scolastica e il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni*

All'inizio degli anni '90 nel nostro ordinamento giuridico inizia a delinearsi, acquisendo progressivamente sempre maggiore consistenza, un processo di riforma e di ridefinizione degli assetti degli ordinamenti scolastici che culmina con il riconoscimento di **un'autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche**, conformemente al disposto del primo comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che recita: "**Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado** nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno **personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo**, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo".

Tale autonomia delle istituzioni scolastiche trova ulteriore definizione e consolidamento all'interno di quel processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli altri enti locali introdotto dalle riforme Bassanini<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

<sup>33</sup> Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche.

Omissis

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli

Si arriva pertanto al d.lgs 112/98 che individua analiticamente le funzioni amministrative che restano allocate in capo allo Stato e quelle che vengono trasferite alle Regioni .

Conformemente al disposto del primo comma dell'articolo 137 (Competenze dello Stato) di tale decreto legislativo : restano allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche.

**Vengono trasferite alle Regioni seguenti funzioni amministrative<sup>34</sup>:**

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) **la programmazione, sul piano regionale**, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, **della rete scolastica**, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

---

utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome.

Omissis

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

Omissis

<sup>34</sup> Art.138 (Deleghe alle regioni) d.lgs 112/98.

## **1.2. La ridefinizione della potestà legislativa regionale in materia di istruzione dopo la modifica del titolo V della Costituzione**

Prima della modifica del titolo V della Costituzione alle Regioni veniva riconosciuto unicamente l'esercizio di una potestà legislativa di natura concorrente avente ad oggetto "l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica".

Con l'approvazione della legge costituzionale 3/2001 si perviene invece ad una nuova ridefinizione dei confini degli ambiti di intervento legislativo riconosciuti in capo allo Stato e alle Regioni.

Si potrebbe pertanto affermare che gli ambiti di intervento legislativo regionale risultano **delimitati verso il basso da quell'autonomia funzionale riconosciuta alle istituzioni scolastiche<sup>35</sup>** dall'articolo 1 del d.p.r. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) **e verso l'alto da una potestà legislativa esclusiva dello Stato avente per oggetto:**

a) la **"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"**(lett. m) comma 2 art. 117 Cost);

b) le **"norme generali sull'istruzione"** (lett. n) comma 2 art.117 Cost), fermo restando che lo Stato conserva la propria competenza nell'individuazione dei **principi fondamentali** al cui rispetto il legislatore regionale deve attenersi nell'esercizio della propria **competenza legislativa di natura concorrente in materia di istruzione**, "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale" (comma 3 articolo 117 Cost.).

Con la modifica del titolo V della Costituzione gli ambiti di intervento assegnati all'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di istruzione si dispongono su un triplice piano:

a) l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, oggetto di una potestà legislativa di natura concorrente da parte delle Regioni;

b) l'istruzione e la formazione professionale sulla quale le Regioni possono esercitare una potestà legislativa di natura residuale<sup>36</sup>;

c) la disciplina delle materie afferenti "le norme generali sull'istruzione", la cui attribuzione la singola Regione sia eventualmente riuscita a ottenere dallo Stato nel rispetto della procedura all'interno dell'articolo 116<sup>37</sup> della Costituzione.

---

<sup>35</sup> L'autonomia delle istituzioni scolastiche verrà costituzionalizzata all'interno del comma 3 dell'articolo 117 così come modificato dalla legge costituzionale 3/2001.

<sup>36</sup> Art.117 Cost. commi 3 e 4.

<sup>37</sup> L'art.116 Cost recita:  
"Omissis



Da una breve ricognizione in merito all'oggetto dell'iniziativa legislativa regionale in materia di istruzione emerge che tali interventi hanno investito tre settori fondamentali:

- a) il diritto allo studio interpretato estensivamente come sostegno alla libertà di scelta educativa delle famiglie;
- b) l'istruzione e la formazione professionale;
- c) il sistema formativo nel suo complesso.

**L'acquisizione da parte delle Regioni di una competenza legislativa di natura con concorrente in materia di istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche determina un progressivo sgretolarsi del monopolio statale nella elaborazione delle politiche di settore, uno Stato a cui viene riservato unicamente l'individuazione delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e l'individuazione dei principi fondamentali al cui rispetto deve informarsi l'esercizio della potestà legislativa concorrente regionale.**

A questo dobbiamo chiederci quale significato assuma all'interno di una Costituzione che riconosce al legislatore regionale una potestà legislativa di natura concorrente in materia di istruzione quella "programmazione e gestione amministrativa della rete scolastica", che il d.lgs.112/1998 ha provveduto a trasferire in capo alle Regioni: **la programmazione e gestione di tale rete non potrà ridursi a una mera razionalizzazione degli apparati esistenti, potendo diventare invece spazio di espressione di politiche del servizio pubblico dell'istruzione** in grado di interpretare i bisogni del territorio e di promuoverne le prospettive di sviluppo<sup>38</sup>.

### ***1.3 La materia dell'istruzione all'interno della giurisprudenza della Corte Costituzionale : la sentenza n.13/2004***

All'interno della sentenza 13/2004 la Corte Costituzionale perviene ad una importante individuazione dei limiti e confini al cui interno gli interventi legislativi in materia di istruzione dello Stato e delle Regioni devono collocarsi per non porsi in contrasto con il riparto di competenze legislative previsto

---

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

L'art.117 Cost invece recita:

"Omissis

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

omissis

n) norme generali sull'istruzione;

omissis".

<sup>38</sup> A.Pajno:"Costruzione del sistema di istruzione e "primato" delle funzioni amministrative", in Giornale di diritto amministrativo, n.5/2004.

all'interno dell'art.117 Cost.e con il principio di sussidiarietà di cui all'art.118 Cost..

La Consulta si pronuncia a seguito della proposizione da parte della Regione Emilia-Romagna di una questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) per violazione dell'art.117 Cost e del primo comma dell'art.118 Cost.

Nei motivi del ricorso la Regione individua i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

a) l'affidamento della competenza a definire le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche a un organo statale di livello regionale, ovvero l'ufficio scolastico regionale (art.22, commi 3 e 4 legge 448/2001 "legge finanziaria 2002) violerebbe il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost.

b) all'interno di una materia rispetto alla quale le Regioni dispongono di una potestà legislativa di natura concorrente **lo Stato non può intervenire introducendo disposizioni di natura specifica**, quali risultano essere quelle afferenti le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche, **disposizioni lesive dell'autonomia di tali soggetti e non qualificabili o riconducibili a semplici interventi di razionalizzazione della spesa.**

c) le disposizioni statali impugnate integrerebbero una violazione della potestà legislativa regionale di natura concorrente in materia di istruzione condannandola a operare in un quadro organizzativo già pregiudicato dall'intervento statale.

La Consulta, nel ritenere fondate le motivazioni addotte dalla Regione Emilia-Romagna a sostegno del proprio ricorso, ha modo di precisare che:

a) prima della modifica del titolo v della Costituzione le competenze legislative regionali avevano per oggetto unicamente l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica : ogni altra competenza era esercitata dalle Regioni a seguito di una delega dello Stato che poteva quindi "trattenere per sé qualsiasi profilo di disciplina della materia con l'effetto che le funzioni delegate alle Regioni potevano risultare frammentarie e disorganiche";

b) **con la modifica del Titolo V "la materia istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" [art. 117, secondo comma, lettera n)]";**

c) se la materia istruzione, conformemente al riparto di competenze di cui all'art.117 Cost., integra oramai uno dei campi di esercizio della potestà concorrente del legislatore regionale **l'attività legislativa dello Stato nel disciplinare uno degli oggetti di questa materia, ovvero la programmazione scolastica e la gestione amministrativa del relativo servizio non potrà andare al di là della individuazione di principi organizzativi generali, al cui interno non è possibile ricondurre una**

## **disciplina specifica della distribuzione del personale docente tra le autonome istituzioni scolastiche;**

d) la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche compete alle Regioni in quanto profilo strettamente connesso alla programmazione della rete scolastica, ovvero ad uno degli oggetti appartenenti alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione del legislatore regionale.

Al termine del proprio percorso argomentativo la Consulta, non dimenticando le esigenze di tutela della continuità del servizio educativo e consapevole della assenza nelle Regioni di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuzione degli insegnanti tra le istituzioni scolastiche, dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche".

### **2. La Regione Piemonte ricorre alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 della legge 133/2008.**

La regione Piemonte ha ricorso avverso anche l'articolo 64 della legge 133/2004. Al fine di meglio comprendere i rilievi della Regione a titolo esemplificativo si ricorda quanto segue <sup>39</sup>:

#### **• Incremento di un punto del rapporto alunni/docente entro l'anno scolastico 2011/2012 per ottenere un accostamento di tale valore agli standard europei**

Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, **a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei** tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

#### **• Riduzione del 17 % della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) nel triennio 2009-2011**

Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione

---

<sup>39</sup> Si veda supra parte prima capitolo 2.3

complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- **Piano programmatico di interventi per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.**

Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, **entro quarantacinque giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico<sup>40</sup>.

- **Regolamenti attuativi del piano programmatico entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge**

Per l'attuazione del piano programmatico, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) **razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso**, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) **ridefinizione dei curricoli vigenti** nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) **revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi**;

d) **rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica** della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

---

<sup>40</sup> Sul punto si veda anche infra Parte terza.

e) **revisione dei criteri e dei parametri** vigenti per la determinazione della **consistenza complessiva degli organici del personale** docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) **ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico** dei **centri di istruzione** per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e **l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica** prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) **nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici** aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

**La Regione Piemonte con proprio ricorso ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art.64<sup>41</sup> della legge 133/2008** sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) le disposizioni specifiche **non sono riconducibili a un legittimo esercizio della potestà legislativa di cui lo Stato dispone in questa materia**, ovvero una potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art.117 Cost., secondo comma, lett.n);

b) **in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio allo Stato compete unicamente la fissazione di principi** e tali non sono le analitiche disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 64 della legge 133/2008 dettate unicamente dalla necessità di realizzare risparmi di natura finanziaria nel settore dell'istruzione;

c) **i criteri** indicati nel comma 4 dell'articolo 64 al cui rispetto dovrebbe attenersi l'esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato **sono stati individuati unilateralmente senza il concorso della Conferenza unificata** di cui al d.lgs.281/1997 e quindi in contrasto col principio costituzionale di leale collaborazione al cui rispetto dovrebbe improntarsi l'attività e il comportamento dei soggetti istituzionali impegnati in questo contesto ovvero Stato e Regioni.

---

<sup>41</sup> Al 31 ottobre 2008 anche altre cinque regioni (Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Sardegna) hanno impugnato l'articolo 64 della legge 133/2008.

### **3. La Regione Piemonte ricorre avverso l'articolo 3 del d.l. 154/2008**

Si è evidenziato che l'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" ha introdotto un comma 6 bis all'articolo 64 della legge 133/2008<sup>42</sup>.

Tale nuovo comma ha ad oggetto il commissariamento delle Regioni che non riorganizzeranno la propria rete scolastica entro il **prossimo 30 novembre** per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione previsti dal legislatore nazionale è stato impugnato in via principale dalla Regione Piemonte con la presentazione di un secondo ricorso di legittimità costituzionale.

**La Regione** con proprio ricorso deduce **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del d.l.154/2008** sulla base dei seguenti motivi:

a) la materia istruzione **appartiene alla potestà legislativa concorrente** delle Regioni , così come allo Stato appartiene unicamente una potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione al cui interno non è possibile ricondurre il contestato art.3 del d.l.154/2008;

b) in tema di **programmazione scolastica e di gestione amministrativa** del servizio allo Stato compete unicamente la **fissazione di principi** e tali non sono le analitiche disposizioni di cui all'art.3 d.l.154/2008;

c) l'articolo 3 del d.l.154/2008 introduce unilateralmente disposizioni di natura organizzativa finalizzate al conseguimento di un risparmio di spesa nel settore dell'istruzione e in assenza di qualsiasi forma d'intesa con gli enti coinvolti;

d) **non esistono i presupposti per l'esercizio di un potere sostitutivo da parte dello Stato** posto, che l'articolo 120 Cost. circoscrive il ricorso a tale procedura ai soli casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali, o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, **circostanze che non sussistono nella fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata;**

e) secondo quando emerge da un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale l'applicazione del principio di sussidiarietà può determinare uno spostamento di competenze legislative dalla Regione allo Stato, **ma tale attrazione verso l'alto di potestà legislative deve risultare proporzionata ragionevole e oggetto di un accordo stipulato con la**

---

<sup>42</sup> Si veda parte prima, capitolo 1.

## **Regione interessate requisiti che non risultano sussistenti nella fattispecie di cui all'articolo 3 del d.l.154/2008<sup>43</sup> .**

Si ricorda, comunque, che l'art.3 del d.l. 154/2008 è stato oggetto di un emendamento presentato dal governo<sup>44</sup> e approvato dal Senato in data 11 novembre 2008 che prevede per l'anno scolastico 2009/2010 il sostanziale mantenimento dell'attuale situazione, lasciando all'autonomia delle Regioni e degli enti locali la libera scelta del dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Per procedere a ulteriori valutazioni è ovviamente necessario attendere l'approvazione definitiva della legge di conversione.

---

<sup>43</sup> Si segnala che la Regione Piemonte ha assunto nella d.g.r. 25 giugno 2008 n.25-9034 i criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico.

<sup>44</sup> Emendamento 3.900

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

"4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il **dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome** nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, **da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008**, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve recuperare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. **Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenze unificate per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica**, ai sensi del comma 4, lettera f), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica".

## Parte terza

### Le ricadute territoriali degli interventi del piano programmatico nazionale

#### 1. Il piano Programmatico nazionale di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge 133/2008

Come si è già avuto modo di anticipare, il comma 3 dell'articolo 64 della legge 133/2008<sup>45</sup> prevede la predisposizione da parte del Governo di un "Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico".

Qui di seguito si esaminano alcuni degli interventi previsti nello **schema di piano programmatico** <sup>46</sup> all'esame del Senato e della Camera, sui quali si è concentrato il recente dibattito all'interno dell'opinione pubblica e del paese.

Il criterio-guida e lo strumento di realizzazione di tale piano è l'innalzamento in un quadriennio di un punto<sup>47</sup> del rapporto alunni/docenti.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> L'art. 64 legge 133/2008 recita:

"3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Omissis"

<sup>46</sup> Si segnala che lo schema di piano è all'esame del Senato e della camera. Il rinvio dell'esame è stato disposto dalla VII Commissione del Senato e della Camera, rispettivamente nella seduta del 5 novembre 2008 e nella seduta del 19 novembre 2008.

<sup>47</sup> Legge 133/2008

Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili."

<sup>48</sup> Per una comparazione di questo dato con i valori esistenti in altri paesi vedi la tabella di cui al paragrafo successivo. Vedi anche "Tutti i tagli della scuola", Sole 24 ore 30 giugno 2008.



L'obiettivo del governo sarebbe dunque quello di pervenire ad una riduzione del rapporto insegnanti/studenti assecondando un avvicinamento del nostro paese ai valori della media OCSE di tale parametro, come risulta dalla seguente tabella comparativa:

Paesi	INSEGNANTI PER 100 STUDENTI			
	Primaria	Secondaria inferiore	Secondaria superiore	Totale
<b>Italia</b>	<b>9,3</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>
Francia	5,2	7,1	9,7	8,3
Germania	5,3	6,4	7,2	6,6
Gran Bretagna	4,7	5,8	8,1	6,9
Grecia	8,8	12,2	11,9	12,0
Spagna	7,0	7,8	12,5	9,3
Svezia	8,3	8,4	7,1	7,8
Finlandia	6,1	10,0	6,2	7,6
Stati Uniti	6,7	6,6	6,3	6,5
Giappone	5,1	6,5	7,6	7,1
<b>Media OCSE</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>

Il piano programmatico nazionale, se così approvato, prevedrebbe una riduzione del personale docente di 87.335 unità (20mila unità derivano dal piano di razionalizzazione della finanziaria 2008, che il piano programmatico prevede a confermare) e una riduzione del personale ATA (tecnico-ausiliario-amministrativo) pari a 45.000 unità (il 17% del totale). La distribuzione temporale degli interventi previsti all'interno del piano programmatico risulta dalla seguente tabella:



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

**QUADRO DEGLI INTERVENTI**

L'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133 prevede l'adozione, con decorrenza dall'a.s. 2009/10, di interventi e misure da portare a compimento nell'arco di un triennio, volti a:

- a) incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti da realizzare comunque entro il 2011/2012;
- b) ridurre nel triennio 2009/11 del 17% la consistenza del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007/08.

Sono confermate le riduzioni previste dalla Legge finanziaria per il 2008.

Gli obiettivi attesi sono quelli indicati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008 e nel totale generale si quantificano in:

**Personale docente**

Anno scolastico	2009/10	2010/11	2011/12	TOTALE
Decreto Legge	32.105	15.560	19.676	67.341
Finanziaria 2008	10.000	10.000		20.000
<b>Totale</b>	<b>42.105</b>	<b>25.560</b>	<b>19.676</b>	<b>87.341</b>

**Personale ATA**

Anno scolastico	2009/10	2010/11	2011/12	TOTALE
Decreto Legge	14.167	14.167	14.167	42.500
Finanziaria 2008	1.000	1.000		2.000
<b>Totale</b>	<b>15.167</b>	<b>15.167</b>	<b>14.167</b>	<b>44.500</b>

Di seguito sono riportati gli interventi di riduzione per conseguire i risultati nel triennio di riferimento di cui all'art. 64:

ANNO SCOLASTICO 2009/10 - Tabella 1

Aree di intervento	Stima riduzioni
<b>a)</b> Innalzamento del rapporto alunni classe dello 0,20	6.000
<b>b)</b> Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio (quota riducibile fino a 10.000 unità in correlazione all'eventuale attribuzione di un budget specifico per l'attivazione dell'area opzionale facoltativa; per budget superiore non si ottiene il raggiungimento completo dell'obiettivo di contenimento)	10.000
<b>c)</b> Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria	4.000
<b>d)</b> Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04	10.300
<b>e)</b> Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento	2.000
<b>f)</b> Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento	5.000
<b>g)</b> Revisione dei curricula istitutivi II grado	3.300
<b>h)</b> razionalizzazione dell'organico dei corsi serali e dei corsi per	1.500



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

l'istruzione degli adulti	
<b>TOTALE</b>	<b>42.100</b>

ANNO SCOLASTICO 2010/2011- Tabella 2

Aree di intervento	Stima riduzioni
a) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10	3.400
b) Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio - ulteriore riduzione -	4.000
c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria	3.900
d) Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado	10.600
g) Revisione dei curricula istitutivi II grado	3.700
<b>TOTALE</b>	<b>25.600</b>

ANNO SCOLASTICO 2011/12 - Tabella 3

Aree di intervento	Stima riduzioni
a) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10	3.400
c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria	3.300
d) Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04 - ulteriore riduzione -	3.000
d) Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado	3.000
g) Revisione dei curricula istitutivi II grado	7.000
<b>TOTALE</b>	<b>19.700</b>

**Totale generale 87.400**

## 2. Quanto spende il nostro paese per la scuola

Terminiamo questa breve ricognizione sugli interventi previsti all'interno dello schema di "Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico" con una breve ricostruzione comparativa dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'istruzione nel nostro paese e in altri paesi Ocse.

Dalla lettura dello studio "Education at a Glance" elaborato dall'OCSE nel settembre 2008 è possibile estrarre alcuni dati in merito alla consistenza dell'ammontare della spesa per l'istruzione del nostro paese rispetto ad alcuni indicatori economici (il pil e la spesa pubblica)<sup>49</sup>.

<b>Rapporto spesa per l'istruzione sul PIL</b>	<b>%</b>
Italia	<b>4,4</b>
Francia	5,7
Portogallo	5,4
Norvegia	7,0
Polonia	5,5
Media OCSE	<b>5,4</b>

---

<sup>49</sup> I dati riportati in tabella sono riferiti all'anno 2005.

L'incremento di un punto percentuale della spesa per l'istruzione rispetto al pil in modo tale da consentire al nostro paese il raggiungimento della media richiederebbe un ulteriore impegno di risorse pubbliche dell'ordine di dodici miliardi di euro <sup>50</sup>.

<b>Rapporto spesa per l'istruzione su spesa pubblica</b>	<b>%</b>
Italia	<b>9,3</b>
Spagna	11,1
Irlanda	14,0
Messico	23,4
Corea	15,3
Nuova Zelanda	19,4
Stati Uniti	13,7
Repubblica Slovacca	19,5
Media OCSE	<b>13,2</b>

### **3. Le scuole con meno di 50 alunni in Piemonte**

All'interno dello schema di piano programmatico nazionale si fa riferimento a un dimensionamento delle istituzioni scolastiche che prevede la chiusura dei "plessi e delle sezioni staccate con meno di 50 alunni".

Tale schema di piano prevede infatti espressamente che "il dimensionamento delle istituzioni scolastiche dovrà procedere attraverso la verifica delle situazioni in atto finalizzata al rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle scuole autonome, a cominciare dai territori non ubicati nelle comunità montane o nelle piccole isole, anche attraverso il progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e a sezioni staccate con meno di 50 alunni".

Nelle tabelle che seguono sono elencate le scuole piemontesi, riportate per provincia, con meno di 50 alunni che sarebbero oggetto di tali interventi di razionalizzazione della rete scolastica<sup>51</sup>.

Si ricorda comunque che in forza dell'approvazione in sede di conversione del decreto legge 154/2008 nella seduta dell'11 novembre del Senato di un emendamento all'articolo 64 della legge 133/2008 il ridimensionamento della rete scolastica di cui sopra non avverrà nel 2009 e che per gli anni successivi tale razionalizzazione avverrà all'interno di una procedura concertata in sede di Conferenza Unificata.

<sup>50</sup> Vedi [www.funzionibiobiettivo.it/Riforme/spesa\\_per\\_istruzione.html](http://www.funzionibiobiettivo.it/Riforme/spesa_per_istruzione.html)

<sup>51</sup> I dati riportati sono stati forniti dalla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, formazione e lavoro, Settore Edilizia Scolastica e si riferiscono all'anno scolastico 2007-2008.

## PROVINCIA ALESSANDRIA

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA PRIMARIA	VITTORIO ALFIERI	PONZONE	5	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI CARTOSIO	CARTOSIO	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	M. BOCCACCIO	MORSASCO	1	23
SCUOLA PRIMARIA	LEONARDO DA VINCI	CARTOSIO	5	32
SCUOLA PRIMARIA	LEONARDO DA VINCI	MORSASCO	5	26
IST. TECNICO PER IL TURISMO	F. TORRE	ACQUI TERME	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	ELSA MALPAGANTI	ALESSANDRIA	2	33
SCUOLA D'INFANZIA	CANTALUPO	ALESSANDRIA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	DI VIA BENSI	ALESSANDRIA	2	44
SCUOLA PRIMARIA	G. MAZZINI	BORGORATTO ALESSANDRINO	5	45
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASTELLETTO M.TO	CASTELLETTO MONFERRATO	1	22
SCUOLA PRIMARIA	DI CASTELLETTO M.TO	CASTELLETTO MONFERRATO	5	45
IST. TECNICO COMMERCIALE	L. DA VINCI - SERALE	ALESSANDRIA	1	20
IST. TECNICO PER GEOMETRI	C/O CASA DI PENA	ALESSANDRIA	5	23
SCUOLA PRIMARIA	GALILEO GALILEI	GRONDONA	4	10
SCUOLA D'INFANZIA	LORENZO DA BISTAGNO	CASALE MONFERRATO	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DI SANTA MARIA DEL TEMPIO	CASALE MONFERRATO	5	45
SCUOLA D'INFANZIA	LUIGI STROPENI	VILLANOVA MONFERRATO	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAN GERMANO	CASALE MONFERRATO	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	REGINA MARGHERITA	BALZOLA	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	WALT DISNEY	CASALE MONFERRATO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	G. P. GALLO	MORANO SUL PO	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	PONTESTURA	PONTESTURA	2	49
SCUOLA PRIMARIA	E. DE AMICIS	BALZOLA	5	43
IST. TECNICO PER IL TURISMO	LEARDI	CASALE MONFERRATO	1	30
SCUOLA D'INFANZIA	DI BERGAMASCO	BERGAMASCO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI BOSCO MARENGO	BOSCO MARENGO	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	MARIETTA VISCONTI	FRUGAROLO	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI PREDOSA	PREDOSA	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	SEZZADIO	SEZZADIO	2	36
SCUOLA PRIMARIA	DE AMICIS	BERGAMASCO	5	38
SCUOLA PRIMARIA	DI ALFIANO NATTA	ALFIANO NATTA	4	19
SCUOLA PRIMARIA	DI MOMBELLO	MOMBELLO MONFERRATO	5	34
SCUOLA SEC. I GRADO	G. MARCONI	MURISENGO	3	42
SCUOLA D'INFANZIA	DI FUBINE	FUBINE	2	41

SCUOLA D'INFANZIA	A. MANZONI	MASIO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	G. GAMBOA	QUARGNENTO	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	GUASCO	SOLERO	1	26
SCUOLA PRIMARIA	E. GORRETA	OVIGLIO	5	38
SCUOLA PRIMARIA	S. PELLICO	QUARGNENTO	5	40
SCUOLA D'INFANZIA	SAN ROCCO	CAPRIATA D'ORBA	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	SANTA MARIA	VOLTAGGIO	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DOTTOR FELICE COSTA	CAROSIO	5	21
SCUOLA PRIMARIA	DI FRANCAVILLA	FRANCAVILLA BISIO	5	11
SCUOLA PRIMARIA	MARCH. LUISA SPINOLA	SAN CRISTOFORO	5	25
SCUOLA PRIMARIA	DI TASSAROLO	TASSAROLO	5	27
SCUOLA PRIMARIA	DOTT. CESARE ANFOSSO	VOLTAGGIO	5	24
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASSINELLE	CASSINELLE	1	29
SCUOLA D'INFANZIA	DI MOLARE	MOLARE	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	DI TAGLIOLO	TAGLIOLO MONFERRATO	2	33
SCUOLA PRIMARIA	FILIPPO SERPERO	CASSINELLE	5	44
SCUOLA PRIMARIA	E. LAMBRUSCHINI	TAGLIOLO MONFERRATO	5	44
SCUOLA D'INFANZIA	E. DE AMICIS	FRESONARA	1	16
SCUOLA D'INFANZIA	L. DA VINCI	PASTURANA	1	26
SCUOLA PRIMARIA	E. DE AMICIS	FRESONARA	5	17
SCUOLA SEC. I GRADO	DI BASALUZZO	BASALUZZO	3	43
SCUOLA D'INFANZIA	DI CREMOLINO	CREMOLINO	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI ROCCA GRIMALDA	ROCCA GRIMALDA	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	PALMINA ROBBIANO	SILVANO D'ORBA	2	46
SCUOLA PRIMARIA	L. DA VINCI	CREMOLINO	5	20
SCUOLA PRIMARIA	SAN G. BOSCO	ROCCA GRIMALDA	5	31
SCUOLA PRIMARIA	G. MAZZINI	TRISOBBIO	5	15
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASTELLETTO D'ORBA	CASTELLETTO D'ORBA	2	36
SCUOLA SEC. I GRADO	MARCONI	CASTELLETTO D'ORBA	3	43
SCUOLA D'INFANZIA	AI CADUTI DELLA PATRIA	OZZANO MONFERRATO	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	SAN GIORGIO M.TO	SAN GIORGIO MONFERRATO	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	SERRALUNGA DI CREA	SERRALUNGA DI CREA	2	36
SCUOLA PRIMARIA	ALBERTO BRONDELLI DI BRONDELLO	SERRALUNGA DI CREA	5	47
SCUOLA D'INFANZIA	DI RIVALTA B.DA	RIVALTA BORMIDA	2	36
SCUOLA D'INFANZIA	DI STREVI	STREVI	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	GLI AQUILONI	ALLUVIONI CAMBIO'	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	C. POGGI	ISOLA SANT'ANTONIO	1	16

SCUOLA D'INFANZIA	DI MOLINO DEI TORTI	MOLINO DEI TORTI	1	23
SCUOLA PRIMARIA	FRANCESCO MENSÌ	ALLUVIONI CAMBIO'	5	29
SCUOLA PRIMARIA	EDMONDO DE AMICIS	ISOLA SANT'ANTONIO	5	26
SCUOLA PRIMARIA	ALESSANDRO MANZONI	MOLINO DEI TORTI	5	30
SCUOLA D'INFANZIA	MATERNA SAN GUIDO	MELAZZO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	A. MONTI	MONTECHIARO D'ACQUI	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI SPIGNO M.TO	SPIGNO MONFERRATO	1	26
SCUOLA PRIMARIA	GIUSEPPE UNGARETTI	MONTECHIARO D'ACQUI	5	23
SCUOLA SEC. I GRADO	PAVESE	SPIGNO MONFERRATO	3	32
SCUOLA D'INFANZIA	C.COLLODI	BORGO SAN MARTINO	1	29
SCUOLA D'INFANZIA	G. RODARI	FRASSINETO PO	1	30
SCUOLA D'INFANZIA	DI GIAROLE	GIAROLE	1	16
SCUOLA D'INFANZIA	VITTORIO VENETO	TICINETO	2	33
SCUOLA D'INFANZIA	MARCHESA TARSILLA DI BISIO	VALMACCA	2	38
SCUOLA PRIMARIA	DON BOSCO	BORGO SAN MARTINO	5	42
SCUOLA PRIMARIA	GREPPI ALFIERI	FRASSINETO PO	5	42
SCUOLA D'INFANZIA	.	CARBONARA SCRIVIA	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	.	TORTONA	1	25
SCUOLA PRIMARIA	.	TORTONA	5	37
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAREZZANO	SAREZZANO	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	MARIO BOGLIOLO	VILLALVERNIA	1	27
SCUOLA PRIMARIA	F. BOGLIOLO	VILLALVERNIA	5	42
IST. TECNICO COMMERCIALE	IST. TECNICO COMMERCIALE	TORTONA	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	U. OLLEARO	SAN SALVATORE MONFERRATO	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	F. LUNATI	BASSIGNANA	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	MENADA	PECETTO DI VALENZA	1	19
SCUOLA PRIMARIA	C. ORSINI	PECETTO DI VALENZA	5	39
SCUOLA D'INFANZIA	ALTAVILLA MONFERRATO	ALTAVILLA MONFERRATO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	ENRICHETTA GALLEANI VIDUA	CONZANO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	DI MIRABELLO M.TO	MIRABELLO MONFERRATO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI OTTIGLIO	OTTIGLIO	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	FRECCIA AZZURRA	TERRUGGIA	2	37
SCUOLA PRIMARIA	DON UGO GAROGLIO	CONZANO	5	47
SCUOLA PRIMARIA	E. e D. BUSCAGLINO	FRASSINELLO MONFERRATO	5	36
SCUOLA PRIMARIA	DI MIRABELLO M.TO	MIRABELLO MONFERRATO	5	39
SCUOLA D'INFANZIA	DI BORGHETTO	BORGHETTO DI BORBERA	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	DI ROCCHETTA	ROCCHETTA LIGURE	1	25



SCUOLA PRIMARIA	G. PASCOLI	ROCCHETTA LIGURE	5	37
SCUOLA SEC. I GRADO	SEZIONE STACCATA ROCCHETTA L	ROCCHETTA LIGURE	3	19
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASALNOCETO	CASALNOCETO	1	29
SCUOLA D'INFANZIA	DI GARBAGNA	GARBAGNA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	DUSIO BONFIGLIO	GREMIASCO	1	17
SCUOLA D'INFANZIA	MARCELLO BERNARDI	SAN SEBASTIANO CURONE	1	25
SCUOLA PRIMARIA	BIDONE	CASALNOCETO	5	23
SCUOLA PRIMARIA	PAOLO VI	CASALNOCETO	5	42
SCUOLA PRIMARIA	G. PASCOLI	GARBAGNA	5	45
SCUOLA SEC. I GRADO	F. ANSELMI	SAN SEBASTIANO CURONE	3	45

## PROVINCIA DI ASTI

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA D'INFANZIA	SERRAVALLE	ASTI	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	XXV APRILE - SEZIONE ARCOBALENO	ASTI	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	FRAZIONE CASTIGLIONE	ASTI	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	GIULIO DE BENEDETTI	ASTI	1	28
IST. TECNICO COMMERCIALE	G. A. GIOBERT SEZ. SERALE	ASTI	1	23
IST. TECNICO PER GEOMETRI	G.A.GIOBERT SEZ. SERALE	ASTI	1	12
IST. TECNICO PER GEOMETRI	G.A. GIOBERT - CASA CIRCONDARIALE	ASTI	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	DI CORTANZE	CORTANZE	1	19
SCUOLA D'INFANZIA	ROGGERO BELUSSI	SETTIME	2	48
SCUOLA PRIMARIA	DI CINAGLIO	CINAGLIO	5	46
SCUOLA PRIMARIA	DI FRINCO	FRINCO	5	42
SCUOLA PRIMARIA	DI SETTIME	SETTIME	5	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI MONCUCCO TORINESE	MONCUCCO TORINESE	1	28
SCUOLA PRIMARIA	DI ALBUGNANO	ALBUGNANO	5	45
SCUOLA PRIMARIA	DI MONCUCCO TORINESE	MONCUCCO TORINESE	5	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI PIOVA' MASSAIA	PIOVA' MASSAIA	1	27
SCUOLA SEC. I GRADO	DI MONTIGLIO	MONTIGLIO MONFERRATO	2	31
SCUOLA D'INFANZIA	RUSCONE VALLE	CASTAGNOLE DELLE LANZE	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	ANNA E PIERO CORA	COSTIGLIOLE D'ASTI	2	41
SCUOLA PRIMARIA	LUIGI DEMICHELIS	CALOSSO	5	26
SCUOLA PRIMARIA	BOGLIETTO	COSTIGLIOLE D'ASTI	5	39
SCUOLA D'INFANZIA	DI VIARIGI	VIARIGI	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DI CALLIANO	CALLIANO	5	40
SCUOLA PRIMARIA	PIETRO BADOGLIO	GRAZZANO BADOGLIO	5	27
SCUOLA PRIMARIA	BEATO DON LUIGI VARIARA	VIARIGI	5	34
SCUOLA D'INFANZIA	DI AGLIANO TERME	AGLIANO TERME	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	DI MONGARDINO	MONGARDINO	1	21
SCUOLA PRIMARIA	S. ALUFFI	CASTELNUOVO CALCEA	5	24
SCUOLA PRIMARIA	V. A. GIOBERT	MONGARDINO	5	48
SCUOLA PRIMARIA	MARGHERITA ALCIATI	VIGLIANO D'ASTI	5	30
SCUOLA D'INFANZIA	G. BOTTO	CASTELNUOVO BELBO	1	15
SCUOLA PRIMARIA	D. MORINO	CASTELNUOVO BELBO	5	25
SCUOLA PRIMARIA	MARINO MARCO LUIGI	CORTIGLIONE	5	20

SCUOLA D'INFANZIA	ALESSANDRO MANZONI	ANTIGNANO	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	DI CISTERNA	CISTERNA D'ASTI	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAN DAMIANO D'ASTI	SAN DAMIANO D'ASTI	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	SEZIONE VIA CAVOUR C/O SCUOLA PRIMARIA "NOSENGO"	SAN DAMIANO D'ASTI	2	47
SCUOLA PRIMARIA	G. GAMBA	SAN DAMIANO D'ASTI	5	46
SCUOLA D'INFANZIA	DI BUBBIO	BUBBIO	3	46
SCUOLA D'INFANZIA	FRANCESCO CARLO RODELLA	CASTEL BOGLIONE	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	REGINA MARGHERITA	MONASTERO BORMIDA	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	MARIA DEL PRINO	VESIME	1	26
SCUOLA PRIMARIA	DI BUBBIO	BUBBIO	5	38
SCUOLA PRIMARIA	DAVIDE MILANO	CASSINASCO	5	10
SCUOLA PRIMARIA	AMEGLIO ELVIRA	CASTEL BOGLIONE	5	38
SCUOLA PRIMARIA	DI CESSOLE	CESSOLE	5	10
SCUOLA PRIMARIA	DI LOAZZOLO	LOAZZOLO	4	8
SCUOLA PRIMARIA	G.POGGIO	ROCCAVERANO	3	6
SCUOLA PRIMARIA	DI VESIME	VESIME	5	38
SCUOLA SEC. I GRADO	DI MONASTERO B.DA	MONASTERO BORMIDA	3	46
SCUOLA SEC. I GRADO	FEDERICO DELLA VALLE	VESIME	3	39
SCUOLA D'INFANZIA	DON FELICE BORGNINO	BALDICHIERI D'ASTI	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	TIRONE CORTESE	MONTAFIA	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	DI DUSINO	DUSINO SAN MICHELE	1	28
SCUOLA PRIMARIA	DI CELLARENGO	CELLARENGO	5	48
SCUOLA PRIMARIA	DI DUSINO	DUSINO SAN MICHELE	5	45

## PROVINCIA DI BIELLA

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA D'INFANZIA	ACQUADRO ROBELLO	PRALUNGO	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	SAGLIANO MICCA	SAGLIANO MICCA	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	GRATO MELIGA	TAVIGLIANO	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	DI TOLLEGNO	TOLLEGNO	1	25
SCUOLA PRIMARIA	DI CAMPIGLIA CERVO	CAMPIGLIA CERVO	5	27
SCUOLA D'INFANZIA	VAGLIO	BIELLA	2	31
SCUOLA D'INFANZIA	PAVIGNANO	BIELLA	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	DON STURZO	BIELLA	1	24
SCUOLA SEC. I GRADO	VIA ADDIS ABEBA 37	BIELLA	1	11
IST. TECNICO COMMERCIALE	EUGENIO BONA	BIELLA	1	16
IST. TECNICO PER GEOMETRI	VAGLIO RUBENS	BIELLA	5	26
IST. TECNICO COMMERCIALE	QUINTINO SELLA - SERALE	BIELLA	0	30
IST. TECNICO PER GEOMETRI	QUINTINO SELLA - SERALE	BIELLA	0	28
IST. PROF. IND. E ARTIG.	IPSIA "G. FERRARIS" - CASA CIRCONDARIALE	BIELLA	2	21
SCUOLA D'INFANZIA	.	MASSERANO	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI ROPPOLO	ROPPOLO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI VIVERONE	VIVERONE	1	26
SCUOLA SEC. I GRADO	DON F. CABRIO	SALUSSOLA	3	49
SCUOLA D'INFANZIA	SPOLINA	COSSATO	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	MOTTALCIATA	MOTTALCIATA	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	.	BORRIANA	1	24
SCUOLA PRIMARIA	P. G. FRASSATI	BORRIANA	5	29
SCUOLA D'INFANZIA	CASTELLETTO CERVO	CASTELLETTO CERVO	2	35
SCUOLA D'INFANZIA	FURNO MARCHESE ERALDO	MEZZANA MORTIGLIENGO	2	36
SCUOLA PRIMARIA	CROSA	CROSA	5	40
SCUOLA D'INFANZIA	GRAGLIA	GRAGLIA	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	CURANUOVA	MONGRANDO	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	ZUBIENA	ZUBIENA	1	25
SCUOLA PRIMARIA	DONATO	DONATO	5	19
SCUOLA PRIMARIA	NETRO	NETRO	5	32
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	P. SELLA - C/O I.T.C. MOTTA	MOSSO	4	41
SCUOLA PRIMARIA	E. BONA	SORDEVOLO	5	49
SCUOLA D'INFANZIA	.	BIOGLIO	1	10
SCUOLA D'INFANZIA	.	PETTINENGO	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	.	VALLE SAN NICOLAO	2	32

SCUOLA D'INFANZIA	.	VEGLIO	1	24
SCUOLA PRIMARIA	.	BIOGLIO	5	29
SCUOLA PRIMARIA	.	VALLE SAN NICOLAO	5	40
SCUOLA PRIMARIA	.	VEGLIO	5	35
SCUOLA D'INFANZIA	PORTULA BOERA	PORTULA	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	PORTULA MASSERANGA	PORTULA	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	SOSTEGNO	SOSTEGNO	1	23
SCUOLA PRIMARIA	SOSTEGNO	SOSTEGNO	5	31
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA	BENNA	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DEL'INFANZIA	MASSAZZA	1	19
SCUOLA D'INFANZIA	LUIGI MARANDONO	VERRONE	2	35
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA	BENNA	5	44
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA	MASSAZZA	4	18
SCUOLA D'INFANZIA	GILETTI	TRIVERO	2	42
SCUOLA PRIMARIA	SOPRANA	SOPRANA	5	35
SCUOLA D'INFANZIA	DI STRONA	STRONA	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	DI VALLE MOSSO	VALLE MOSSO	3	48
SCUOLA D'INFANZIA	DI FALCERO	VALLE MOSSO	2	40
SCUOLA D'INFANZIA	DI CROCEMOSSO	VALLE MOSSO	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DI CROCEMOSSO	VALLE MOSSO	5	45
SCUOLA D'INFANZIA	CERRETO CASTELLO	CERRETO CASTELLO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DI PIATTO	PIATTO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DI QUAREGNA	QUAREGNA	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	DI RONCO BIELLESE	RONCO BIELLESE	2	31
SCUOLA D'INFANZIA	PIETRO ZUMAGLINI DI ZUMAGLIA	ZUMAGLIA	1	25
SCUOLA PRIMARIA	GIUSEPPE BONA DI ZUMAGLIA	ZUMAGLIA	5	40

## PROVINCIA DI CUNEO

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA D'INFANZIA	.	ALBA	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	di ALBA	ALBA	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	di GUARENE	GUARENE	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	A. ROERO	GUARENE	2	34
SCUOLA PRIMARIA	CASA CIRCONDARIALE	ALBA	1	18
SCUOLA SEC. I GRADO	CASA CIRCONDARIALE	ALBA	1	13
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	P. CILLARIO FERRERO	ALBA	1	20
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	P. CILLARIO FERRERO	CORTEMILIA	3	32
IST. PROF. IND. E ARTIG.	PIERA CILLARIO FERRERO	NEIVE	2	45
SCUOLA PRIMARIA	Fr. Villaretto	BAGNOLO PIEMONTE	5	48
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAN MARTINO	BARGE	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	DI CROCERA	BARGE	1	28
SCUOLA PRIMARIA	DI SAN MARTINO	BARGE	5	49
SCUOLA PRIMARIA	DI CROCERA	BARGE	5	37
SCUOLA D'INFANZIA	DI SALMOUR	SALMOUR	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI ENTRACQUE	ENTRACQUE	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI VALDIERI	VALDIERI	1	18
SCUOLA PRIMARIA	DI ENTRACQUE	ENTRACQUE	3	34
SCUOLA PRIMARIA	EDOARDO VERCELLETTI	VALDIERI	2	20
SCUOLA SEC. I GRADO	DI VALDIERI	VALDIERI	3	32
SCUOLA D'INFANZIA	di ALBARETTO TORRE	ALBARETTO DELLA TORRE	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DON MARIO MACOCCO	BENEVELLO	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	di BOSSOLASCO	BOSSOLASCO	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	di CRAVANZANA	CRAVANZANA	1	12
SCUOLA D'INFANZIA	di NIELLA BELBO	NIELLA BELBO	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	di SERRAVALLE LANGHE	SERRAVALLE LANGHE	1	23
SCUOLA PRIMARIA	di BENEVELLO	BENEVELLO	3	12
SCUOLA PRIMARIA	di BORGOMALE	BORGOMALE	5	29
SCUOLA PRIMARIA	di BOSSOLASCO	BOSSOLASCO	5	19
SCUOLA PRIMARIA	di CERRETTO LANGHE	CERRETO LANGHE	5	22
SCUOLA PRIMARIA	di FEISOGLIO	FEISOGLIO	5	23
SCUOLA PRIMARIA	di LEQUIO BERRIA	LEQUIO BERRIA	5	25
SCUOLA PRIMARIA	di NIELLA BELBO	NIELLA BELBO	5	17
SCUOLA PRIMARIA	di SERRAVALLE LANGHE	SERRAVALLE LANGHE	4	18

SCUOLA PRIMARIA	di SOMANO	SOMANO	5	9
SCUOLA SEC. I GRADO	di BOSSOLASCO	BOSSOLASCO	3	49
SCUOLA SEC. I GRADO	di CRAVANZANA	CRAVANZANA	3	33
SCUOLA SEC. I GRADO	di LEQUIO BERRIA	LEQUIO BERRIA	3	33
SCUOLA D'INFANZIA	A. JONA	BRA	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	REGINA MARGHERITA DI SAVOIA	BRA	2	42
SCUOLA PRIMARIA	PRINCIPESSA MAFALDA DI SAVOIA	BRA	5	48
SCUOLA PRIMARIA	DI RIVA	BRA	5	36
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASTELLETTO	BUSCA	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	DI MONTALDO ROERO	MONTALDO ROERO	1	17
SCUOLA D'INFANZIA	DI MONTEU ROERO	MONTEU ROERO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DI VEZZA D'ALBA	VEZZA D'ALBA	2	35
SCUOLA PRIMARIA	DI MONTALDO ROERO	MONTALDO ROERO	5	23
SCUOLA PRIMARIA	DI MONTEU ROERO	MONTEU ROERO	5	41
SCUOLA D'INFANZIA	DI PASCHERA SAN CARLO	CARAGLIO	2	33
SCUOLA D'INFANZIA	DI VALGRANA	VALGRANA	2	41
SCUOLA PRIMARIA	PRADLEVES- MONTEROSSO GRANA	PRADLEVES	3	32
SCUOLA PRIMARIA	DI VALGRANA	VALGRANA	2	30
SCUOLA D'INFANZIA	FRANCESCO CENTRO	BASTIA MONDOVI'	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	DI CLAVESANA	CLAVESANA	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	VINCENZO PEJRONE	ROCCA DE' BALDI	2	49
SCUOLA PRIMARIA	DI CLAVESANA	CLAVESANA	5	35
SCUOLA PRIMARIA	V. RENA	CAVALLERLEONE	5	24
SCUOLA PRIMARIA	MADONNA DEL PILONE	CAVALLERMAGGIORE	4	16
SCUOLA PRIMARIA	E. CALANDRA	MURELLO	5	34
SCUOLA PRIMARIA	di SAN BIAGIO	CENTALLO	4	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI LESEGNO	LESEGNO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DI MOMBASIGLIO	MOMBASIGLIO	1	28
SCUOLA PRIMARIA	DI CASTELLINO TANARO	CASTELLINO TANARO	4	5
SCUOLA PRIMARIA	DI LISIO	LISIO	4	7
SCUOLA PRIMARIA	DI MOMBASIGLIO	MOMBASIGLIO	5	33
SCUOLA PRIMARIA	DI PRIERO	PRIERO	5	17
SCUOLA PRIMARIA	DI SCAGNELLO	SCAGNELLO	4	6
SCUOLA PRIMARIA	DI VIOLA	VIOLA	3	4
SCUOLA D'INFANZIA	di MURAZZANO	MURAZZANO	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	di SALE DELLE LANGHE	SALE DELLE LANGHE	1	27
SCUOLA PRIMARIA	CARLO GABETTI	MURAZZANO	5	33

SCUOLA PRIMARIA	di SALE DELLE LANGHE	SALE DELLE LANGHE	5	33
SCUOLA SEC. I GRADO	di MURAZZANO	MURAZZANO	3	30
LICEO SCIENTIFICO	G. BARUFFI	CEVA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	di BRICCO	CHERASCO	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	di CHIUSA DI PESIO FRAZIONE VIGNA	CHIUSA DI PESIO	1	25
SCUOLA PRIMARIA	P. MAURO	CHIUSA DI PESIO	5	17
SCUOLA D'INFANZIA	PEZZOLO VALLE UZZONE	PEZZOLO VALLE UZZONE	1	20
SCUOLA PRIMARIA	CASTELLETTO UZZONE	CASTELLETTO UZZONE	5	26
SCUOLA PRIMARIA	CASTINO	CASTINO	4	20
SCUOLA PRIMARIA	AZIENDA OSPEDALIERA "S. CROCE E CARLE"	CUNEO	5	29
SCUOLA D'INFANZIA	di BOMBONINA	CUNEO	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	di TETTO CANALE	CUNEO	2	30
SCUOLA D'INFANZIA	A. COLLODI	CUNEO	2	35
SCUOLA D'INFANZIA	DI RONCHI	CUNEO	2	48
SCUOLA PRIMARIA	D.GIRAUDO	CUNEO	5	34
LICEO ARTISTICO	EGO BIANCHI	CUNEO	4	47
IST. TECNICO PER GEOMETRI	.	CUNEO	1	17
IST. TECNICO INDUSTRIALE	MARIO DELPOZZO	CUNEO	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	DI DEMONTE	DEMONTE	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASTELLETTO	ROCCASPARVERA	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	DI VINADIO	VINADIO	1	22
SCUOLA PRIMARIA	DI FESTIONA	DEMONTE	4	17
SCUOLA PRIMARIA	DI VINADIO	VINADIO	5	39
SCUOLA D'INFANZIA	L. EINAUDI	DIANO D'ALBA	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	DI VALLE TALLORIA	DIANO D'ALBA	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	DI RICCA	DIANO D'ALBA	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	Roddi	RODDI	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI RODELLO	RODELLO	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DI CASTIGLIONE	CASTIGLIONE FALLETTO	5	28
SCUOLA PRIMARIA	DI RODELLO	RODELLO	5	45
SCUOLA PRIMARIA	DI COCCIO SINIO	SINIO	5	21
SCUOLA D'INFANZIA	REGINA MARGHERITA	FARIGLIANO	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	di Piozzo	PIOZZO	1	26
SCUOLA PRIMARIA	MARIA LOCATELLI	BELVEDERE LANGHE	5	20
SCUOLA PRIMARIA	ANDREA VACHETTA	LEQUIO TANARO	5	35
SCUOLA PRIMARIA	di Piozzo	PIOZZO	5	34
SCUOLA SEC. I GRADO	plesso dipendente di FARIGLIANO	FARIGLIANO	3	49



SCUOLA D'INFANZIA	VILLAR SAN COSTANZO MORRA	VILLAR SAN COSTANZO	2	39
SCUOLA PRIMARIA	ELVA CAP.	ELVA	2	2
SCUOLA PRIMARIA	PRAZZO CAP.	PRAZZO	4	20
SCUOLA PRIMARIA	SAN DAMIANO MACRA CAP.	SAN DAMIANO MACRA	5	26
SCUOLA D'INFANZIA	di TETTO ROSSO	ROCCABRUNA	2	37
SCUOLA SEC. I GRADO	di BASSURA	STROPPO	3	35
SCUOLA D'INFANZIA	DI FRAZ.SAN SEBASTIANO	FOSSANO	1	16
IST. TECNICO COMMERCIALE	VALLAURI	FOSSANO	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	BAGNASCO	BAGNASCO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	GARESSIO	GARESSIO	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	NUCETTO	NUCETTO	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	ORMEA	ORMEA	1	20
SCUOLA PRIMARIA	BAGNASCO	BAGNASCO	5	48
SCUOLA PRIMARIA	NUCETTO	NUCETTO	5	20
SCUOLA PRIMARIA	ORMEA	ORMEA	5	49
SCUOLA PRIMARIA	PRIOLA	PRIOLA	5	30
SCUOLA SEC. I GRADO	BAGNASCO	BAGNASCO	3	43
SCUOLA SEC. I GRADO	ORMEA	ORMEA	3	40
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASTAGNITO	CASTAGNITO	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	DI GOVONE	GOVONE	2	40
SCUOLA D'INFANZIA	DI MAGLIANO ALFIERI	MAGLIANO ALFIERI	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO	PRIOCCA	2	31
SCUOLA PRIMARIA	DI CASTELLINALDO	CASTELLINALDO	5	32
SCUOLA D'INFANZIA	DI BAROLO	BAROLO	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	SACRA FAMIGLIA NOVELLO	NOVELLO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI RIFREDDO	MONDOVI'	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	G. ROATTA DARDANELLI	MONDOVI'	2	34
IST. TECNICO PER GEOMETRI	G. BARUFFI	MONDOVI'	2	35
IST. TECNICO COMMERCIALE	G. BARUFFI	MONDOVI'	2	12
IST. PROF. ATIPICO	GIOLITTI	MONDOVI'	3	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAN ROCCO	MONTA'	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI SANTO STEFANO ROERO	SANTO STEFANO ROERO	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	di CARDE'	CARDE'	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	ANGELO DELLA CHIESA	SALUZZO	1	20
SCUOLA PRIMARIA	di SALUZZO - fz. CERVIGNASCO	SALUZZO	5	23
SCUOLA PRIMARIA	SILVIO PELLICO	TORRE SAN GIORGIO	5	33
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASALGRASSO	CASALGRASSO	2	36

SCUOLA PRIMARIA	CASALGRASSO	CASALGRASSO	5	46
SCUOLA PRIMARIA	S. PELLICO	VILLANOVA SOLARO	5	30
SCUOLA D'INFANZIA	CASTELLETTO STURA	CASTELLETTO STURA	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	G. RABBIA	MARGARITA	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	MONTANERA	MONTANERA	1	23
SCUOLA PRIMARIA	MONTANERA	MONTANERA	5	42
SCUOLA D'INFANZIA	DI MANGO	MANGO	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	DI NEIVE CAPOLUOGO	NEIVE	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	DI TREISO/BARBARESCO	TREISO	2	39
SCUOLA SEC. I GRADO	E. FERMI	MANGO	3	42
SCUOLA D'INFANZIA	DI MARTINIANA PO	MARTINIANA PO	1	29
SCUOLA PRIMARIA	BAUDINO	MARTINIANA PO	5	26
SCUOLA PRIMARIA	G.B. GHIBAUDO	PEVERAGNO	5	39
SCUOLA D'INFANZIA	via Priotti	RACCONIGI	2	43
SCUOLA PRIMARIA	A. MUSSINO	VERNANTE	5	42
SCUOLA D'INFANZIA	CAMERANA	CAMERANA	1	12
SCUOLA D'INFANZIA	LEVICE	LEVICE	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	MONESIGLIO	MONESIGLIO	1	18
SCUOLA PRIMARIA	CAMERANA	CAMERANA	5	31
SCUOLA PRIMARIA	GORZEGNO	GORZEGNO	3	5
SCUOLA PRIMARIA	TEONESTO BALOCCO	MONESIGLIO	5	29
SCUOLA PRIMARIA	ALDO FRESIA	PRUNETTO	4	19
SCUOLA PRIMARIA	ALBERTO MUZIO	SALICETO	5	49
SCUOLA SEC. I GRADO	MONESIGLIO	MONESIGLIO	3	43
SCUOLA SEC. I GRADO	GIOVANNI XXIII	SALICETO	3	41
SCUOLA PRIMARIA	PAGNO	PAGNO	5	33
IST. TECNICO PER GEOMETRI	C. DENINA	SALUZZO	1	20
IST. D'ARTE	A. BERTONI	SALUZZO	1	31
SCUOLA D'INFANZIA	DI RIFREDDO	RIFREDDO	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	NIELLA TANARO	NIELLA TANARO	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	ROBURENT	ROBURENT	1	11
SCUOLA D'INFANZIA	SAN MICHELE MONDOVI'	SAN MICHELE MONDOVI'	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	TORRE MONDOVI'	TORRE MONDOVI'	1	13
SCUOLA PRIMARIA	GIORDANO OTTOLINI	MONTALDO DI MONDOVI'	4	9
SCUOLA PRIMARIA	NIELLA TANARO	NIELLA TANARO	5	42
SCUOLA PRIMARIA	L. CUGNOD	PAMPARATO	5	18
SCUOLA PRIMARIA	LUIGI MANFREDI	TORRE MONDOVI'	3	25

SCUOLA SEC. I GRADO	DESIDERIO GALLEANO	PAMPARATO	3	16
SCUOLA D'INFANZIA	DI POCAPAGLIA	POCAPAGLIA	2	36
SCUOLA D'INFANZIA	DI POCAPAGLIA	POCAPAGLIA	2	40
SCUOLA D'INFANZIA	MARONE CINZANO	SANTA VITTORIA D'ALBA	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	DI SANTA VITTORIA D'ALBA	SANTA VITTORIA D'ALBA	2	26
SCUOLA D'INFANZIA	CAVALIER GRATO GANDOLFO	CASTIGLIONE TINELLA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	COSSANO BELBO	COSSANO BELBO	1	27
SCUOLA PRIMARIA	CAVALIER GRATO GANDOLFO	CASTIGLIONE TINELLA	5	32
SCUOLA PRIMARIA	COSSANO BELBO	COSSANO BELBO	5	45
SCUOLA PRIMARIA	CARLO BRESCIANO	SAVIGLIANO	5	35
SCUOLA D'INFANZIA	Via Einaudi	SAVIGLIANO	2	48
SCUOLA PRIMARIA	DUCCIO GALIMBERTI	SAVIGLIANO	5	23
IST. TECNICO INDUSTRIALE	.	RACCONIGI	2	43
IST. TECNICO PER GEOMETRI	M. EULA	SAVIGLIANO	2	32
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	A. CRAVETTA	SAVIGLIANO	2	45
IST. PROF. IND. E ARTIG.	A. CRAVETTA	SAVIGLIANO	1	24
IST. PROF. SERVIZI SOCIALI	A. CRAVETTA	SAVIGLIANO	2	33
SCUOLA D'INFANZIA	BALDISSERO D'ALBA	BALDISSERO D'ALBA	2	36
SCUOLA D'INFANZIA	F. SEMINI	CORNELIANO D'ALBA	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	PIOBESI D'ALBA	PIOBESI D'ALBA	2	42
SCUOLA PRIMARIA	BALDISSERO D'ALBA	BALDISSERO D'ALBA	5	49
SCUOLA D'INFANZIA	DI BROSSASCO	BROSSASCO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAMPEYRE	SAMPEYRE	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	DI VENASCA	VENASCA	2	41
SCUOLA PRIMARIA	DI BROSSASCO	BROSSASCO	5	48
SCUOLA PRIMARIA	DI CASTELDEFINO	CASTELDEFINO	3	4
SCUOLA PRIMARIA	BEOLETTO ADELINA IN BALLATORE	MELLE	2	3
SCUOLA PRIMARIA	A. ALBONICO	ROSSANA	5	47
SCUOLA PRIMARIA	SAMPEYRE	SAMPEYRE	5	49
SCUOLA SEC. I GRADO	FREDERIC MISTRAL	SAMPEYRE	3	36
SCUOLA D'INFANZIA	VERZUOLO-FALICETTO	VERZUOLO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	TARANTASCA CAPOLUOGO	TARANTASCA	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	PRINCIPE UMBERTO	VOTTIGNASCO	1	24
SCUOLA PRIMARIA	VOTTIGNASCO CAPOLUOGO	VOTTIGNASCO	5	30
SCUOLA D'INFANZIA	ANGELO SIBILLA	FRABOSA SOPRANA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	di FRABOSA SOTTANA	FRABOSA SOTTANA	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	di MONASTERO DI VASCO	MONASTERO DI VASCO	1	25

SCUOLA PRIMARIA	di FRABOSA SOPRANA	FRABOSA SOPRANA	5	31
SCUOLA PRIMARIA	di MONASTERO DI VASCO	MONASTERO DI VASCO	5	46

## PROVINCIA DI NOVARA

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA D'INFANZIA	OLEGGIO CASTELLO	OLEGGIO CASTELLO	2	40
IST. TECNICO INDUSTRIALE	S. CARLO BORROMEO	ARONA	2	27
SCUOLA D'INFANZIA	DI BIANDRATE	BIANDRATE	2	32
SCUOLA D'INFANZIA	DI CASALBELTRAME	CASALBELTRAME	1	16
SCUOLA D'INFANZIA	CAMERIANO	CASALINO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DI GRANOZZO/MONTICELLO	GRANOZZO CON MONTICELLO	2	23
SCUOLA D'INFANZIA	DI GRANOZZO CON MONTICELLO	GRANOZZO CON MONTICELLO	1	12
SCUOLA D'INFANZIA	DI LANDIONA	LANDIONA	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	DI RECETTO	RECETTO	2	45
SCUOLA PRIMARIA	CAMERIANO	CASALINO	5	42
SCUOLA PRIMARIA	DI GRANOZZO/MONTICELLO	GRANOZZO CON MONTICELLO	5	33
SCUOLA PRIMARIA	DI LANDIONA	LANDIONA	5	30
SCUOLA SEC. I GRADO	DI CASALINO	CASALINO	3	48
SCUOLA D'INFANZIA	SC. DELL'INFANZIA S.CROCE	BORGOMANERO	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARCO	BORGOMANERO	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	SC. DELL'INFANZIA VERGANO	BORGOMANERO	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CRIST	BORGOMANERO	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI MAGGIORA	MAGGIORA	2	40
SCUOLA D'INFANZIA	DI BRIONA	BRIONA	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	VERA LANDINI CIANCIA	CASALEGGIO NOVARA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	DI SILLAVENGO	SILLAVENGO	1	20
SCUOLA PRIMARIA	GIANNI RODARI	BRIONA	5	44
SCUOLA PRIMARIA	DI CASALEGGIO NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	5	26
SCUOLA PRIMARIA	DI SILLAVENGO	SILLAVENGO	4	29
SCUOLA D'INFANZIA	DI GALLIATE	GALLIATE	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI AGRATE CONTURBIA	AGRATE CONTURBIA	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	ROSSI GIANNONE	COMIGNAGO	1	25
SCUOLA PRIMARIA	DI BOGOGNO	BOGOGNO	5	41
SCUOLA PRIMARIA	DI SORISO	SORISO	5	35
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLZANO NOVARESE	BOLZANO NOVARESE	1	23
SCUOLA PRIMARIA	DI BOLZANO N.	BOLZANO NOVARESE	5	43
SCUOLA D'INFANZIA	.	BOCA	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	POMPILO GALLINA	CAVALLIRIO	2	36
SCUOLA PRIMARIA	.	BOCA	5	45
SCUOLA D'INFANZIA	GENIETTO	LESA	2	35

SCUOLA D'INFANZIA	MASSINO VISCONTI	MASSINO VISCONTI	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	DI MEINA	MEINA	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	DI GHEVIO	MEINA	1	13
SCUOLA D'INFANZIA	E. TADILLI	NEBBIUNO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	DI PISANO	PISANO	2	38
SCUOLA PRIMARIA	E. TADILLI	NEBBIUNO	5	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI CAVAGLIO	CAVAGLIO D'AGOGNA	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	DI CRESSA	CRESSA	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	VAPRIO	VAPRIO D'AGOGNA	1	28
SCUOLA PRIMARIA	DANTE ALIGHIERI	CAVAGLIO D'AGOGNA	5	40
SCUOLA PRIMARIA	DI CRESSA	CRESSA	5	47
SCUOLA PRIMARIA	VAPRIO	VAPRIO D'AGOGNA	5	40
SCUOLA D'INFANZIA	LUMELLOGNO	NOVARA	2	49
SCUOLA PRIMARIA	PIER LOMBARDO	NOVARA	5	47
SCUOLA SEC. I GRADO	SCUOLA CARCERARIA	NOVARA	1	20
IST. TECNICO INDUSTRIALE	OMAR	ROMENTINO	3	47
LICEO ARTISTICO	.	NOVARA	2	32
IST. TECNICO PER GEOMETRI	P. L. NERVI	NOVARA	2	36
SCUOLA PRIMARIA	MEZZOMERICO	MEZZOMERICO	5	33
SCUOLA D'INFANZIA	DI AMENO	AMENO	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	ORTA S. GIULIO - LEGRO	ORTA SAN GIULIO	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	DI PETTENASCO	PETTENASCO	1	25
SCUOLA PRIMARIA	DI ORTA S. GIULIO	ORTA SAN GIULIO	4	43
SCUOLA D'INFANZIA	DI DIVIGNANO	DIVIGNANO	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	di NIBBIOLA	NIBBIOLA	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	DI TORNACO	TORNACO	1	25

## PROVINCIA DI TORINO

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA PRIMARIA	DI SCALENGHE	SCALENGHE	5	36
SCUOLA D'INFANZIA	DON CAMPAGNA	AVIGLIANA	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	BUTTIGLIERA ALTA	BUTTIGLIERA ALTA	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	.	ALBIANO D'IVREA	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	.	AZEGLIO	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	.	BUROLO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	.	CARAVINO	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	.	COSSANO CANAVESE	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	.	PALAZZO CANAVESE	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	.	PIVERONE	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	.	VESTIGNE'	2	45
SCUOLA PRIMARIA	.	ALBIANO D'IVREA	5	47
SCUOLA PRIMARIA	.	CARAVINO	5	33
SCUOLA PRIMARIA	GIULIA AVETTA	COSSANO CANAVESE	5	28
SCUOLA D'INFANZIA	G.GIACHETTI	CAFASSE	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	M.L. GATTI	BEINASCO	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	M.L. GATTI - SEZIONE DI NANNI	BEINASCO	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	CADUTI BORGARESI	BORGARO TORINESE	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	.	BRANDIZZO	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	FILLIA	CAMPIGLIONE-FENILE	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	CAVAGNOLO	CAVAGNOLO	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	LAURIANO	LAURIANO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	MONTEU	MONTEU DA PO	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	VERRUA	VERRUA SAVOIA	1	28
SCUOLA PRIMARIA	MONTEU	MONTEU DA PO	4	34
SCUOLA D'INFANZIA	.	BRUZOLO	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	.	MATTIE	1	15
SCUOLA D'INFANZIA	.	SAN GIORIO DI SUSÀ	1	22
SCUOLA PRIMARIA	FORESTO	BUSSOLENO	5	39
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLE FEMMINILI	BUSSOLENO	2	43
SCUOLA PRIMARIA	.	MATTIE	5	34
SCUOLA PRIMARIA	LUDOVICO MICELLONE	SAN GIORIO DI SUSÀ	4	28
SCUOLA D'INFANZIA	M. DEL GROSSO	MAZZE'	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	di VISCHE	VISCHE	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DOMENICO SAVIO	VILLAREGGIA	5	44

SCUOLA PRIMARIA	A. REGIS	VISCHE	5	45
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOMBRIASCO	LOMBRIASCO	2	31
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI OSASIO	OSASIO	1	26
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA DI OSASIO	OSASIO	5	34
SCUOLA D'INFANZIA	CASANOVA	CARMAGNOLA	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	TUNINETTI	CARMAGNOLA	1	26
SCUOLA PRIMARIA	CASANOVA	CARMAGNOLA	5	45
SCUOLA PRIMARIA	CAVALLERI	CARMAGNOLA	5	41
SCUOLA PRIMARIA	TUNINETTI	CARMAGNOLA	5	32
SCUOLA D'INFANZIA	.	CASELLE TORINESE	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	PIETRO E ANTONIETTA GALLO	COLLERETTO CASTELNUOVO	2	43
SCUOLA PRIMARIA	.	BAIRO	3	22
SCUOLA PRIMARIA	.	CASTELLAMONTE	5	35
SCUOLA PRIMARIA	.	TORRE CANAVESE	2	18
SCUOLA SEC. I GRADO	ANNESSA IST. D'ARTE F. FACCIO	CASTELLAMONTE	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	.	CASTIGLIONE TORINESE	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	.	CASTIGLIONE TORINESE	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	SCIOLZE	SCIOLZE	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	DI GARZIGLIANA	GARZIGLIANA	1	18
SCUOLA PRIMARIA	DI GARZIGLIANA	GARZIGLIANA	5	27
SCUOLA D'INFANZIA	.	CANTOIRA	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	.	MEZZENILE	1	27
SCUOLA PRIMARIA	.	ALA DI STURA	5	27
SCUOLA PRIMARIA	.	CANTOIRA	5	28
SCUOLA PRIMARIA	G. MARCONI	CERES	5	35
SCUOLA PRIMARIA	MARTIRI LIBERTA'	MEZZENILE	5	29
SCUOLA PRIMARIA	.	PESSINETTO	4	20
SCUOLA PRIMARIA	.	TRAVES	5	20
SCUOLA PRIMARIA	ALESSANDRO VOLTA	USSEGGLIO	3	7
SCUOLA PRIMARIA	.	VIU'	5	38
SCUOLA SEC. I GRADO	L. CIBRARIO	VIU'	3	48
SCUOLA D'INFANZIA	ARIGNANO	ARIGNANO	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	MORIONDO	MORIONDO TORINESE	1	27
SCUOLA PRIMARIA	ARIGNANO	ARIGNANO	5	49
SCUOLA PRIMARIA	MONTALDO	MONTALDO TORINESE	5	18
SCUOLA PRIMARIA	MORIONDO	MORIONDO TORINESE	4	32
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA D'INFANZIA STATALE	CHIERI	2	47



SCUOLA D'INFANZIA	COLLODI	CASTAGNETO PO	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	CARLO BRUNA	CASALBORGONE	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	E.DE AMICIS	SAN SEBASTIANO DA PO	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	DI BOSCHETTO	CHIVASSO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	di BETLEMME	CHIVASSO	1	20
IST. TECNICO INDUSTRIALE	EUROPA UNITA - SERALE	CHIVASSO	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	.	CIRIE'	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	DESTEFANIS	VAUDA CANAVESE	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	VILLAS	COLLEGNO	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	DON MILANI	COLLEGNO	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	BARETTO	BARBANIA	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	Emilia BONARDI	CORIO	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	Gianni RODARI	CORIO	1	25
SCUOLA PRIMARIA	CATERINA CORTINA	LEVONE	4	13
SCUOLA D'INFANZIA	SALTO	CUORGNE'	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	VALLERO	PERTUSIO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	PRASCORSANO	PRASCORSANO	1	28
SCUOLA PRIMARIA	PRIACCO	CUORGNE'	2	29
SCUOLA PRIMARIA	SALTO	CUORGNE'	3	35
SCUOLA PRIMARIA	PERTUSIO	PERTUSIO	5	49
SCUOLA PRIMARIA	DON G. CINOTTI	PRASCORSANO	5	49
IST. TECNICO COMMERCIALE	XXV APRILE	CUORGNE'	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA	BUSANO	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	.	FRONT	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA	RIVAROSSA	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	L'ARCOBALENO	LA CASSA	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	.	VALLO TORINESE	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	.	VARISELLA	1	25
SCUOLA PRIMARIA	.	VALLO TORINESE	2	31
SCUOLA PRIMARIA	.	VARISELLA	3	33
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA	FORNO CANAVESE	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	PRATIGLIONE	PRATIGLIONE	1	24
SCUOLA PRIMARIA	PRATIGLIONE	PRATIGLIONE	5	34
SCUOLA D'INFANZIA	ERMINIO MACARIO	COAZZE	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	CANONICO PIO ROLLA	GIAVENO	2	40
SCUOLA PRIMARIA	BRUNO RUFFINATTO	VALGIOIE	5	21
IST. TECNICO COMMERCIALE	VITTORINI	GRUGLIASCO	2	43

SCUOLA D'INFANZIA	DI CASCINETTE	CASCINETTE D'IVREA	1	28
SCUOLA PRIMARIA	SANT'ANTONIO	IVREA	1	14
SCUOLA PRIMARIA	.	COASSOLO TORINESE	5	33
EX ISTITUTO E SCUOLA MAGISTRALE	F. ALBERT	LANZO TORINESE	2	40
SCUOLA D'INFANZIA	VIA DOGLIOTTI - SUCC.	LEINI'	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	SAUDINO	LOMBARDORE	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	DI LUSERNETTA	LUSERNETTA	1	19
SCUOLA PRIMARIA	DI LUSERNETTA	LUSERNETTA	5	29
SCUOLA PRIMARIA	DI RORA'	RORA'	5	11
SCUOLA D'INFANZIA	C/O ELEM. D'AZEGLIO	MONCALIERI	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	FILLAK	MONTANARO	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	VIA TRENTO	NICHELINO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	SUCCURSALE ANNA FRANK	NICHELINO	2	48
SCUOLA D'INFANZIA	COLLODI	VILLANOVA CANAVESE	1	23
SCUOLA PRIMARIA	DI VILLANOVA	VILLANOVA CANAVESE	5	49
SCUOLA D'INFANZIA	.	CESANA TORINESE	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	.	SAUZE D'OULX	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	.	SESTRIERE	1	31
SCUOLA PRIMARIA	.	CESANA TORINESE	5	47
SCUOLA PRIMARIA	.	CLAVIERE	4	9
SCUOLA PRIMARIA	.	SALBERTRAND	5	24
SCUOLA PRIMARIA	.	SAUZE D'OULX	5	49
SCUOLA PRIMARIA	.	SESTRIERE	4	39
SCUOLA SEC. I GRADO	L. DES AMBROIS	SESTRIERE	3	19
LICEO CLASSICO	L. DES AMBROIS	OULX	2	30
SCUOLA D'INFANZIA	.	BORGOFRANCO D'IVREA	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE	BORGOFRANCO D'IVREA	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	.	FIORANO CANAVESE	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	.	FENESTRELLE	1	16
SCUOLA D'INFANZIA	.	POMARETTO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	.	PRAGELATO	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA	ROURE	1	17
SCUOLA PRIMARIA	.	FENESTRELLE	5	21
SCUOLA PRIMARIA	.	PERRERO	5	20
SCUOLA PRIMARIA	.	PRAGELATO	5	22
SCUOLA PRIMARIA	.	PRALI	5	7
SCUOLA PRIMARIA	E. JUVENAL	ROURE	5	30

SCUOLA SEC. I GRADO	.	FENESTRELLE	3	47
SCUOLA SEC. I GRADO	.	PERRERO	3	17
SCUOLA D'INFANZIA	SANTE CASTAGNO	PIANEZZA	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAN PIETRO V.L.	SAN PIETRO VAL LEMINA	2	41
SCUOLA PRIMARIA	LAURO	PINEROLO	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA MATERNA DI OSASCO	OSASCO	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA MATERNA DI PRAROSTINO	PRAROSTINO	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI MIRADOLO	SAN SECONDO DI PINEROLO	2	46
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA ELEMENTARE PRAROSTINO	PRAROSTINO	5	44
SCUOLA D'INFANZIA	.	MACELLO	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	.	PINEROLO	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	BAUDENASCA	PINEROLO	1	19
SCUOLA D'INFANZIA	VIA CALVETTI	PISCINA	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	MATERNA ROLETTO	ROLETTO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	VIA PAPERIA	PIOSSASCO	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	MAROCCHI	POIRINO	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	AVATANEI	POIRINO	1	28
SCUOLA PRIMARIA	AVATANEI	POIRINO	5	46
SCUOLA D'INFANZIA	Don Giacomo Udine Macario	LOCANA	2	42
SCUOLA PRIMARIA	CERESOLE R.	CERESOLE REALE	4	6
SCUOLA PRIMARIA	FRASSINETTO	FRASSINETTO	4	16
SCUOLA PRIMARIA	LOCANA	LOCANA	5	44
SCUOLA PRIMARIA	CAPITANO ORESTE BUGNI - CASSETTI	LOCANA	5	16
SCUOLA PRIMARIA	DALMAZIO BIRAGO - RONCO	RONCO CANAVESE	4	7
SCUOLA D'INFANZIA	GERBOLE	RIVALTA DI TORINO	2	42
SCUOLA D'INFANZIA	.	RIVAROLO CANAVESE	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	.	RIVAROLO CANAVESE	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	PETER PAN	RIVAROLO CANAVESE	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	.	RIVAROLO CANAVESE	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	F. G. LORCA	RIVOLI	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	L'ARCOBALENO	RIVOLI	2	44
SCUOLA D'INFANZIA	DON LOCANETTO	RIVOLI	2	35
SCUOLA D'INFANZIA	.	BARONE CANAVESE	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	RUFFINELLI	CANDIA CANAVESE	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	CONIUGI GROMIS	LUSIGLIE'	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	MEINARDI	MONTALENGHE	1	25
SCUOLA PRIMARIA	A. SWEITZR	CUCEGLIO	5	38

SCUOLA PRIMARIA	G. MARCONI	LUSIGLIE'	5	36
SCUOLA PRIMARIA	S.PERTINI	MONTALENGHE	3	41
SCUOLA PRIMARIA	.	ORIO CANAVESE	2	18
SCUOLA D'INFANZIA	S. DIDERO	SAN DIDERO	1	15
SCUOLA D'INFANZIA	S. ANTONINO	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	VILLAR F.	VILLAR FOCCHIARDO	2	47
SCUOLA PRIMARIA	SAN DIDERO	SAN DIDERO	5	11
IST. PROF. IND. E ARTIG.	GALILEO FERRARIS - SEZ. SERALE INDUST. E ARTIG.	SETTIMO TORINESE	3	34
SCUOLA D'INFANZIA	.	CAREMA	1	16
SCUOLA D'INFANZIA	.	QUINCINETTO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	.	SETTIMO VITTORE	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	.	TAVAGNASCO	1	23
SCUOLA PRIMARIA	.	ANDRATE	5	22
SCUOLA PRIMARIA	.	CAREMA	5	26
SCUOLA PRIMARIA	.	TAVAGNASCO	2	35
SCUOLA D'INFANZIA	DON PIETRO PEJLA	MERCENASCO	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	GROSSO	SAN MARTINO CANAVESE	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	MAGA GRIOLI	SCARMAGNO	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	FRAZ. CERONE	STRAMBINO	2	49
SCUOLA D'INFANZIA	CROTTE	STRAMBINO	2	48
SCUOLA PRIMARIA	.	SAN MARTINO CANAVESE	5	29
SCUOLA D'INFANZIA	LEVIS	CHIMONTE	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	DI GIAGLIONE	GIAGLIONE	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	DI MEANA	MEANA DI SUSÀ	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	EREDI VOTTERO	MOMPANTERO	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	NOSTRA SIGNORA DEL ROCCIAMELONE	NOVALESA	1	14
SCUOLA D'INFANZIA	VENAUS	VENAUS	1	27
SCUOLA PRIMARIA	DI GIAGLIONE	GIAGLIONE	5	25
SCUOLA PRIMARIA	DI MEANA	MEANA DI SUSÀ	5	29
SCUOLA PRIMARIA	A. CHIAPUSSO	NOVALESA	5	27
SCUOLA PRIMARIA	DI VENAUS	VENAUS	5	34
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	E. FERRARI	BUSSOLENO	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	PIAZZA ABBA 9	TORINO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	SALVATORE FIORINA	TORINO	1	21
SCUOLA PRIMARIA	REAGLIE	TORINO	3	33
SCUOLA D'INFANZIA	S. MARGHERITA	TORINO	1	23
SCUOLA PRIMARIA	SANTA MARGHERITA	TORINO	4	33

SCUOLA D'INFANZIA	FIOCCARDO	TORINO	1	26
SCUOLA PRIMARIA	RIEDUCAZIONE MINORI F. APORTI	TORINO	4	40
SCUOLA SEC. I GRADO	.	TORINO	3	21
IST. TECNICO COMMERCIALE	RUSSEL - MORO preserale	TORINO	1	23
IST. TECNICO COMMERCIALE	ARDUINO - SEZ. OSPEDALIERA	TORINO	4	21
IST. PROF. IND. E ARTIG.	G. PLANA	TORINO	3	48
IST. PROF. ATIPICO	G. PLANA SEZ. LE VALLETTE	TORINO	3	31
IST. PROF. IND. E ARTIG.	GOBETTI MARCHESINI	TORINO	2	35
IST. PROF. IND. E ARTIG.	G. GALILEI	TORINO	2	34
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	MAGAROTTO	TORINO	6	47
IST. PROF. IND. E ARTIG.	MAGAROTTO	TORINO	3	16
IST. PROF. SERV. COMM. TURIS. PUBBL.	MAGAROTTO	TORINO	1	2
SCUOLA D'INFANZIA	.	ANGROGNA	1	17
SCUOLA D'INFANZIA	.	BOBBIO PELLICE	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	.	VILLAR PELLICE	1	31
SCUOLA PRIMARIA	.	ANGROGNA	5	25
SCUOLA PRIMARIA	.	BOBBIO PELLICE	5	21
SCUOLA PRIMARIA	BECKWIT	VILLAR PELLICE	5	41
SCUOLA D'INFANZIA	DI REANO	REANO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	DI SAN BERNARDINO	TRANA	1	25
SCUOLA PRIMARIA	DI SAN BERNARDINO	TRANA	5	40
SCUOLA D'INFANZIA	NEIRONE	TROFARELLO	1	25
SCUOLA D'INFANZIA	ARCOBALENO	RONDISSONE	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	.	CERCENASCO	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	.	VIRLE PIEMONTE	1	21
SCUOLA PRIMARIA	GIOVANNI XXIII	VIRLE PIEMONTE	5	32
SCUOLA D'INFANZIA	CIPI	PINASCA	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	SENZA DENOMINAZIONE	PORTE	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	SERGIO DE SIMONE	SAN GERMANO CHISONE	2	44
SCUOLA PRIMARIA	SENZA DENOMINAZIONE	INVERSO PINASCA	4	11
SCUOLA PRIMARIA	GIUSEPPE ROSSAZZA	PORTE	5	39
SCUOLA D'INFANZIA	.	BALDISSERO CANAVESE	1	19
SCUOLA D'INFANZIA	.	LORANZE'	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	VERNA RAVA APRATO	LUGNACCO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	LUIGI BOSSO DI PARELLA	PARELLA	1	28
SCUOLA D'INFANZIA	OPERA PIA GLAUDO	RUEGLIO	1	17
SCUOLA D'INFANZIA	L. GILLIO	VICO CANAVESE	1	28

SCUOLA PRIMARIA	.	BROSSO	2	24
SCUOLA PRIMARIA	.	RUEGLIO	5	28
SCUOLA PRIMARIA	.	VICO CANAVESE	3	37
SCUOLA D'INFANZIA	GERBOLE	VOLVERA	1	28
SCUOLA D'INFANZIA		VOLVERA	1	26

## PROVINCIA DEL VCO

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA D'INFANZIA	DI BELGIRATE	BELGIRATE	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI CROVEO	BACENO	1	14
SCUOLA D'INFANZIA	DI CRODO	CRODO	2	39
SCUOLA PRIMARIA	DI BACENO	BACENO	5	38
SCUOLA PRIMARIA	DI FORMAZZA	FORMAZZA	4	8
SCUOLA PRIMARIA	DI PREMIA	PREMIA	5	28
SCUOLA SEC. I GRADO	INNOCENZO IX	CRODO	3	30
SCUOLA D'INFANZIA	DI FERILO	BAVENO	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	DI OLTREFIUME	BAVENO	2	41
SCUOLA PRIMARIA	DI FERILO	BAVENO	5	46
SCUOLA D'INFANZIA	DI TRAFFIUME	CANNOBIO	2	49
SCUOLA PRIMARIA	DI LUNECCO	CAVAGLIO-SPOCCIA	5	9
SCUOLA PRIMARIA	DI GURRO	GURRO	4	5
SCUOLA D'INFANZIA	.	CREVOLADOSSOLA	2	25
SCUOLA D'INFANZIA	.	CREVOLADOSSOLA	2	36
SCUOLA D'INFANZIA	.	CREVOLADOSSOLA	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	.	MONTECRESTESE	1	21
SCUOLA D'INFANZIA	.	VARZO	3	49
SCUOLA PRIMARIA	.	CREVOLADOSSOLA	5	40
SCUOLA PRIMARIA	G. B. PALLETTA	MONTECRESTESE	5	34
SCUOLA PRIMARIA	.	TRASQUERA	2	5
SCUOLA D'INFANZIA	CALICE	DOMODOSSOLA	1	16
SCUOLA PRIMARIA	.	DOMODOSSOLA	5	11
SCUOLA D'INFANZIA	SIMONE FERNANDEZ	DOMODOSSOLA	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	COSASCA	TRONTANO	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	TRONTANO CAP.	TRONTANO	1	22
SCUOLA PRIMARIA	COSASCA	TRONTANO	5	27
SCUOLA PRIMARIA	TRONTANO	TRONTANO	5	25
IST. TECNICO COMMERCIALE	LUIGI EINAUDI - SIRIO	DOMODOSSOLA	1	10
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA MATERNA DI CASALE C.C.	CASALE CORTE CERRO	2	37
SCUOLA SEC. I GRADO	STRONA	VALSTRONA	3	40
SCUOLA D'INFANZIA	NONIO	NONIO	2	46
SCUOLA D'INFANZIA	FRAZIONE AGRANO	OMEGNA	2	49
SCUOLA PRIMARIA	GERMAGNO	GERMAGNO	4	8

SCUOLA PRIMARIA	QUARNA SOPRA	QUARNA SOPRA	5	17
SCUOLA PRIMARIA	FORNO	VALSTRONA	5	14
SCUOLA PRIMARIA	LUZZOGNO	VALSTRONA	5	21
SCUOLA PRIMARIA	FORNERO	VALSTRONA	5	26
SCUOLA D'INFANZIA	.	ANZOLA D'OSSOLA	2	36
SCUOLA PRIMARIA	ENRICO E PAOLO MONTI	ANZOLA D'OSSOLA	4	28
SCUOLA SEC. I GRADO	DI MERGOZZO	MERGOZZO	3	47
SCUOLA D'INFANZIA	STAFFA	MACUGNAGA	1	19
SCUOLA PRIMARIA	.	BANNIO ANZINO	5	18
SCUOLA PRIMARIA	G. PASTORE	CALASCA-CASTIGLIONE	5	15
SCUOLA PRIMARIA	.	MACUGNAGA	5	29
SCUOLA PRIMARIA	.	VANZONE CON SAN CARLO	5	32
SCUOLA D'INFANZIA	DI CRAVEGGIA	CRAVEGGIA	1	16
SCUOLA D'INFANZIA	DI COIMO	DRUOGNO	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	DI RE	RE	1	15
SCUOLA D'INFANZIA	DI S. MARIA MAGGIORE	SANTA MARIA MAGGIORE	1	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI TOCENO	TOCENO	1	21
SCUOLA PRIMARIA	DI CRAVEGGIA	CRAVEGGIA	5	40
SCUOLA PRIMARIA	DI COIMO	DRUOGNO	4	7
SCUOLA PRIMARIA	DI DRUOGNO	DRUOGNO	5	30
SCUOLA PRIMARIA	DI FINERO	MALESCO	5	12
SCUOLA PRIMARIA	DI MALESCO	MALESCO	5	40
SCUOLA PRIMARIA	DI RE	RE	5	36
SCUOLA PRIMARIA	DI BUTTOGNO	SANTA MARIA MAGGIORE	5	19
SCUOLA PRIMARIA	DI S. MARIA MAGGIORE	SANTA MARIA MAGGIORE	5	31
SCUOLA PRIMARIA	DI TOCENO	TOCENO	4	22
SCUOLA PRIMARIA	DI VILLETTE	VILLETTE	5	16
SCUOLA D'INFANZIA	DI VEZZO	GIGNESE	2	35
SCUOLA PRIMARIA	GIGNESE AI SUOI PRODI	GIGNESE	5	41
SCUOLA SEC. I GRADO	CENTRO AUXOLOGICO	OGGEBBIO	3	9
SCUOLA D'INFANZIA	I. MANTEGAZZA	CANNERO RIVIERA	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	COM. GUALTIERO	OGGEBBIO	1	20
SCUOLA PRIMARIA	DI GHIFFA	GHIFFA	5	31
SCUOLA PRIMARIA	DI CARGIAGO	GHIFFA	5	24
SCUOLA PRIMARIA	DI OGGEBBIO	OGGEBBIO	5	35
SCUOLA PRIMARIA	SPECIALE PIANCAVALLO	OGGEBBIO	5	12
SCUOLA D'INFANZIA	A. ROSSI	VERBANIA	2	47



SCUOLA PRIMARIA	VILLA PASSERINI	SAN BERNARDINO VERBANO	5	26
SCUOLA PRIMARIA	DI FONDOTOCE	VERBANIA	5	14
SCUOLA D'INFANZIA	.	ARIZZANO	2	47
SCUOLA D'INFANZIA	.	PREMENO	1	14
SCUOLA D'INFANZIA	.	VERBANIA	1	23
SCUOLA D'INFANZIA	.	VERBANIA	2	45
SCUOLA D'INFANZIA	.	VIGNONE	2	46
SCUOLA PRIMARIA	.	PREMENO	5	20
SCUOLA PRIMARIA	.	VERBANIA	5	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI PALLANZENO	PALLANZENO	2	38
SCUOLA D'INFANZIA	DI SEPPIANA	SEPPIANA	1	18
SCUOLA PRIMARIA	GIULIO GUALIO	ANTRONA SCHIERANCO	5	19
SCUOLA PRIMARIA	IDA GROSSI	MONTESCHENO	4	22
SCUOLA D'INFANZIA	DI BEURA	BEURA-CARDEZZA	2	32
SCUOLA D'INFANZIA	DI VOGOGNA	VOGOGNA	2	32
SCUOLA PRIMARIA	DI BEURA	BEURA-CARDEZZA	5	39

## PROVINCIA DI VERCELLI

Denominazione	Nome scuola	Comune	Classi	Iscritti
SCUOLA D'INFANZIA	DON FRANCESE	ARBORIO	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	DI BURONZO	BURONZO	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	DI CARESANABLOT	CARESANABLOT	2	34
SCUOLA D'INFANZIA	DI FORMIGLIANA	FORMIGLIANA	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	DI GHISLARENGO	GHISLARENGO	1	30
SCUOLA D'INFANZIA	TORELLI GIUDICE MALPANGOTTO	LENTA	1	24
SCUOLA D'INFANZIA	M. PERAZZO	OLCENENGO	1	27
SCUOLA D'INFANZIA	DI ROVASENDA	ROVASENDA	1	24
SCUOLA PRIMARIA	DI FORMIGLIANA	FORMIGLIANA	5	21
SCUOLA PRIMARIA	DI GHISLARENGO	GHISLARENGO	5	18
SCUOLA PRIMARIA	DI LENTA	LENTA	4	30
SCUOLA PRIMARIA	DI ROVASENDA	ROVASENDA	5	34
SCUOLA D'INFANZIA	di ASIGLIANO	ASIGLIANO VERCELLESE	2	37
SCUOLA D'INFANZIA	di CARESANA	CARESANA	1	19
SCUOLA D'INFANZIA	DESANA	DESANA	2	30
SCUOLA D'INFANZIA	di MOTTA DE' CONTI	MOTTA DE' CONTI	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	di PEZZANA	PEZZANA	2	41
SCUOLA D'INFANZIA	di STROPPIANA	STROPPIANA	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	GIOVANNI XXIII	TRICERRO	1	20
SCUOLA PRIMARIA	DI CARESANA	CARESANA	5	40
SCUOLA PRIMARIA	di MOTTA DE' CONTI	MOTTA DE' CONTI	5	19
SCUOLA PRIMARIA	VALTER RUSTICHELLI	RONSECCO	5	40
SCUOLA PRIMARIA	di STROPPIANA	STROPPIANA	5	35
SCUOLA SEC. I GRADO	SEN. M. ABBIATE	CARESANA	3	46
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA INFANZIA DI ALAGNA	ALAGNA VALSESIA	1	20
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA INFANZIA DI BOCCIOLETO	BOCCIOLETO	1	11
SCUOLA D'INFANZIA	SCUOLA INFANZIA DI SCOPELLO	SCOPELLO	2	38
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA ALAGNA	ALAGNA VALSESIA	5	31
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA BOCCIOLETO	BOCCIOLETO	4	16
SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA CAMPERTOGNO	CAMPERTOGNO	5	7
SCUOLA SEC. I GRADO	SCUOLA MEDIA BALMUCCIA	BALMUCCIA	3	49
SCUOLA PRIMARIA	CANCINO	BORGOSIESA	1	17
SCUOLA D'INFANZIA	POSTUA	POSTUA	1	14
SCUOLA PRIMARIA	POSTUA	POSTUA	4	20
EX ISTITUTO E SCUOLA MAGISTRALE	G. FERRARI (SCIENZE SOCIALI)	BORGOSIESA	1	22

SCUOLA D'INFANZIA	di FONTANETTO PO	FONTANETTO PO	2	37
SCUOLA PRIMARIA	G. B. VIOTTI	FONTANETTO PO	5	46
IST. TECNICO PER GEOMETRI	CALAMANDREI SEZ. SERALE	CRESCENTINO	2	20
IST. TECNICO COMMERCIALE	CALAMANDREI SEZ. SERALE	CRESCENTINO	2	21
IST. TECNICO INDUSTRIALE	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	SANTHIA'	2	39
SCUOLA D'INFANZIA	DI LOZZOLO	LOZZOLO	1	19
SCUOLA D'INFANZIA	DI ROASIO	ROASIO	2	49
SCUOLA PRIMARIA	DI LOZZOLO	LOZZOLO	5	44
SCUOLA D'INFANZIA	Emma Cavallone Rotta	SALUGGIA	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	SORELLE GIVASIO	QUARONA	1	26
SCUOLA D'INFANZIA	DI CARISIO	CARISIO	1	20
SCUOLA PRIMARIA	DI CARISIO	CARISIO	5	31
SCUOLA D'INFANZIA	ERCOLE E GUGLIELMINA DURIO	CELLIO	1	10
SCUOLA D'INFANZIA	BORNATE	SERRAVALLE SESIA	2	44
SCUOLA PRIMARIA	PEROLIO	CELLIO	5	26
SCUOLA D'INFANZIA	di PALAZZOLO	PALAZZOLO VERCELLESE	1	31
SCUOLA PRIMARIA	DI PALAZZOLO	PALAZZOLO VERCELLESE	5	49
SCUOLA D'INFANZIA	VALLE DEL BOSCO	SAN GERMANO VERCELLESE	2	42
SCUOLA SEC. I GRADO	DI BIANZE'	BIANZE'	3	44
SCUOLA SEC. I GRADO	J. SUIGO	SAN GERMANO VERCELLESE	3	44
SCUOLA PRIMARIA	DI CRAVAGLIANA	CRAVAGLIANA	3	13
LICEO ARTISTICO	LICEO ARTISTICO	VARALLO	2	36
IST. TECNICO COMMERCIALE	B. CAIMI	VARALLO	1	18
SCUOLA D'INFANZIA	FURNO	VERCELLI	2	43
SCUOLA D'INFANZIA	CASTELLI	VERCELLI	2	46
LICEO ARTISTICO	AMBROGIO ALCIATI	TRINO	1	17
IST. TECNICO PER GEOMETRI	C. CAVOUR	VERCELLI	1	11
IST. TECNICO COMMERCIALE	C. CAVOUR	VERCELLI	1	16
IST. TECNICO PER IL TURISMO	C. CAVOUR	VERCELLI	2	25
IST. PROF. SERVIZI SOCIALI	B. LANINO	VERCELLI	2	37